SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 gennaio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 15 dicembre 2023.

Approvazione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2021, n. 228. (23A07105)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 6 dicembre 2023.

Riconoscimento dell'idoneità al «Centro di saggio Precision Testing S.r.l.», in Ronco all'Adige, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 7 gennaio 2021, n. 4, con il quale al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, è stato conferito l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2023 n. 0654799, con il quale l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V attribuito al dott. Bruno Caio Faraglia con decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, è stato prorogato fino al 31 marzo 2024;

Vista l'istanza presentata in data 20 dicembre 2022 dal Centro «Centro di saggio *Precision Testing* S.r.l.» con sede legale in via Ponzilovo, 7 - 37055 Ronco all'Adige (VR);

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Considerato che il suddetto ccentro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data 7 giugno 2023, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 22 giugno 2023 presso il centro «Centro di saggio *Precision Testing* S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Centro di saggio *Precision Testing* S.r.l.» con sede legale in via Ponzilovo, 7 - 37055 Ronco all'Adige (VR), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) altre prove: raccolta campioni per valutazioni quali-quantitative delle produzioni (valori nutrizionali, caratteristiche sementiere, espressione tratti genetici).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree acquatiche;

b) aree non agricole;

c) colture arboree;

d) colture erbacee;

e) colture medicinali ed aromatiche;

f) colture ornamentali;

g) colture orticole;

h) concia sementi;

i) conservazione post-raccolta;

j) diserbo;

k) entomologia;

l) microbiologia agraria;

m) nematologia;

n) patologia vegetale;

o) zoologia agraria;

p) produzione sementi;

q) fitoregolatori;

r) biostimolanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Centro di saggio *Precision Testing* S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Centro di saggio *Precision Testing* S.r.l.» in data 22 giugno 2023.

2. Il centro «Centro di saggio *Precision Testing* S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2023

Il direttore: FARAGLIA

23A07027

DECRETO 6 dicembre 2023.

Riconoscimento dell'idoneità al «Centro di saggio CIHEAM», in Valenzano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari

al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 7 gennaio 2021, n. 4, con il quale al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, è stato conferito l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2023 n. 0654799, con il quale l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V attribuito al dott. Bruno Caio Faraglia con decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, è stato prorogato fino al 31 marzo 2024;

Vista l'istanza presentata in data 24 giugno 2022 dal centro «Centro di saggio CIHEAM» con sede legale in via Ceglie, 9 - 70010 Valenzano (BA);

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data 30 giugno 2023, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 14 luglio 2023 presso il centro «Centro di saggio CIHEAM»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Centro di saggio CIHEAM» con sede legale in via Ceglie, 9 - 70010 Valenzano (BA), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree non agricole;

b) colture arboree;

c) colture erbacee;

d) colture forestali;

e) colture medicinali ed aromatiche;
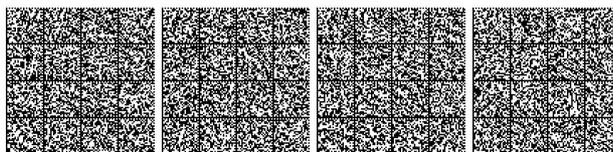
f) colture ornamentali;

g) colture orticole;

h) colture tropicali;

i) concia sementi;

j) conservazione post-raccolta;

k) diserbo;

l) entomologia;

m) microbiologia agraria;

n) nematologia;

o) patologia vegetale;

p) zoologia agraria;

q) produzione sementi;

r) vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Centro di saggio CIHEAM» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Centro di saggio CIHEAM» in data 14 luglio 2023.

2. Il centro «Centro di saggio CIHEAM» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2023

Il direttore: FARAGLIA

23A07028

DECRETO 6 dicembre 2023.

Riconoscimento dell'idoneità al «Centro di saggio G.Z. S.r.l.», in Cento, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 7 gennaio 2021, n. 4, con il quale al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, è stato conferito l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2023, n. 0654799, con il quale l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V attribuito al dott. Bruno Caio Faraglia con decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, è stato prorogato fino al 31 marzo 2024;

Vista l'istanza presentata in data 9 giugno 2023 dal Centro «Centro di saggio G.Z. S.r.l.» con sede legale in via Ponte Reno, 12/A - 44042 Cento (FE);

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data 9 giugno 2023, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 26 e 27 settembre 2023 presso il centro «Centro di saggio G.Z. S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Centro di saggio G.Z. S.r.l.» con sede legale in via Ponte Reno, 12/A - 44042 Cento (FE), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) prove di campo riguardanti l'efficacia dei biostimolanti, induttori di resistenza e dei fitoregolatori;

g) persistenza dei diserbanti nel terreno e loro effetto sulle colture in successione (Carry-over);

h) effetto della deriva dei prodotti fitosanitari sulle colture adiacenti;

i) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'Allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

j) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

k) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'Allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

l) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

m) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

n) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) colture arboree;

b) colture erbacee;

c) colture forestali;

d) colture ornamentali;

e) colture orticole;

f) concia sementi;

g) conservazione post-raccolta;

h) diserbo;

i) entomologia;

j) nematologia;

k) patologia vegetale.
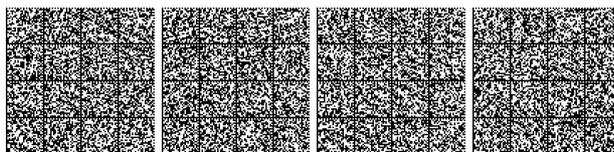
Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Centro di saggio G.Z. S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi 24 a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Centro di saggio G.Z. S.r.l.» in data 26 e 27 settembre 2023.

2. Il centro «Centro di saggio G.Z. S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2023

Il direttore: FARAGLIA

23A07029

DECRETO 20 dicembre 2023.

Ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, istituzione di nuovi organismi con apposita missione, incorporazione o soppressione di quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie - ID Monitor 5290.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, e in particolare l'art. 1, comma 453, il quale prevede che «Al fine di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli
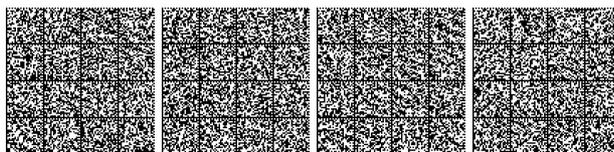
incarichi conferiti. È eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. All'attuazione del presente comma il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, n. 29419, del 20 gennaio 2023, registrata al numero 212 in data 22 febbraio presso la Corte dei conti;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale n. 42502 del 27 gennaio 2023, registrata al n. 181 in data 9 febbraio 2023 presso la Corte dei conti;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica n. 107781 del 17 febbraio 2023 registrata al n. 297 in data 13 marzo 2023 presso la Corte dei conti;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari n. 43510 del 30 gennaio 2023, registrata al n. 198 in data 16 febbraio 2023 presso la Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 di nomina dei ministri ed in particolare dell'On. Francesco Lollobrigida come Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto ha ad oggetto la ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'istituzione di nuovi organismi con apposita missione, l'incorporazione o la soppressione di quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie.

Art. 2.

Istituzione della Cabina di regia degli enti vigilati

1. È istituita la Cabina di regia degli enti vigilati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la finalità di coordinamento e controllo delle attività degli enti.

2. La Cabina di regia è composta dal Capo di Gabinetto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, dal Capo Dipartimento del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, dal Capo Dipartimento del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, nonché dai direttori generali degli enti vigilati.

3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 3.

Organismi soppressi

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i seguenti organismi:

a) Tavolo di partenariato nazionale, istituito con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 360279;

b) Commissione tecnica, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, art. 17 e con decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2597;

c) Tavolo di filiera per le bioenergie, istituito con decreto ministeriale 24 aprile 2012, n. 9800.

2. In relazione al comma 1, resta ferma la possibilità di prevedere l'istituzione di un nuovo organismo tecnico consultivo in sostituzione della Commissione tecnica di cui alla lettera *b)*, in funzione delle esigenze connesse al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, art. 17 e con decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2597.

Art. 4.

Organismi incorporati

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i seguenti organismi sono incorporati in altri organismi, nei termini che seguono:

a) L'Osservatorio nazionale pioppo e gruppo esperti tecnici, istituito con decreto ministeriale 4 agosto 2015, n. 55016, nonché il gruppo di lavoro sughero, istituito con decreto ministeriale 8 marzo 2022, n. 109675, sono incorporati nel Tavolo filiera legno, istituito con decreto ministeriale 14 settembre 2018, n. 8746.

2. L'organismo risultante dall'incorporazione, recepisce e continua la pregressa attività in ogni forma svolta.

3. Resta fermo il potere dell'organismo incorporante di autorganizzazione e di articolazione interna, anche mediante l'istituzione di proprie sezioni.
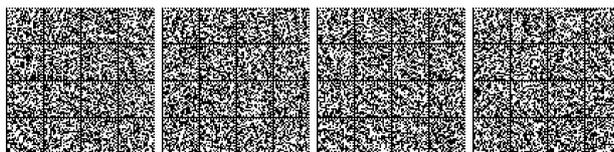
Art. 5.

Modifica composizione dell'Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, la composizione dell'Osservatorio nazionale sull'agricoltura è la seguente:

un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;

un rappresentante del Ministero della salute;

un rappresentante del Ministero della giustizia;

un rappresentante del Ministero per le disabilità;

un rappresentante di ISMEA;

un rappresentante del CREA;

due componenti qualificati per elevata professionalità scelti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tra professori universitari ed esperti di chiara fama in materie coerenti con le finalità dell'Osservatorio;

sei rappresentanti delle regioni;

due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative e attivi nel settore dell'agricoltura sociale;

due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

due rappresentanti delle organizzazioni delle cooperazioni, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative;

due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale maggiormente rappresentative.

Art. 6.

Ricognizione

1. Per effetto di quanto disposto nei precedenti articoli, la ricognizione degli organismi e delle strutture organizzative operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è attuata come da elenco di cui all'allegato A.

2. Ai componenti degli organismi e delle strutture organizzative di cui all'allegato A, non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto per gli organi giustiziali.

Art. 7.

Strutture istituite con decreto direttoriale o dipartimentale

1. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, restano ferme le strutture organizzative già esistenti, istituite per mezzo di decreti direttoriali ovvero di decreti dipartimentali, come da allegato B.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

ALLEGATO *A*
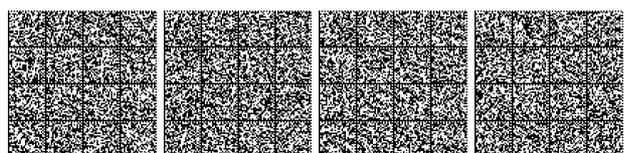
Elenco degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Tabella n. 1

Denominazione	Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 21 gennaio 2016, n. 689
Composizione	I componenti sono scelti tra professionalità appartenenti all'Amministrazione ovvero tra professionalità appartenenti anche ad altre amministrazioni pubbliche compresi gli enti pubblici, anche economici, o tra esterni all'amministrazione pubblica, con elevata qualificazione scientifica e professionale nei settori tecnico, economico-finanziario ovvero giuridico-amministrativo.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 2

Denominazione	Comitato di sorveglianza relativo al Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia
Norma istitutiva	Previsto dal decreto interministeriale del 6 marzo 2020 (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale ed il Ministero dello Sviluppo Economico). Istituito con Decreto ministeriale 1 aprile 2020, n. 3330.
Composizione	Presieduto dal rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ne fanno parte un rappresentante del Ministero per il Sud, un rappresentante del Ministero delle imprese e del Made in Italy, nonché un rappresentante della Direzione Agricoltura della Regione Puglia, nominati con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 3

Denominazione	Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare
Norma istitutiva	Legge 1° dicembre 2015, n. 194, articolo 8
Composizione	Il comitato è presieduto dal Direttore generale dello sviluppo rurale – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale o da un suo delegato. Il comitato è composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del ministero dell'istruzione e del merito; un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; un rappresentante per ciascuna delle seguenti Regioni: Calabria, Campania; Lazio; Piemonte; Puglia; Umbria. Inoltre, sono componenti del comitato un rappresentante di Confagricoltura; un rappresentante di Coldiretti; un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori. I componenti del comitato sono stati nominati con decreto dipartimentale 2 novembre 2021, n. 570674, modificato con Decreto direttoriale del 17 aprile 2023, n. 207243

Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 4

Denominazione	Comitato di sorveglianza Nazionale programma sviluppo e coesione agricoltura (FSC) 2014-2020)
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 16 maggio 2017, n. 2010
Composizione	Il Comitato è composto da un responsabile unico e da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 5

Denominazione	Comitato di monitoraggio del Piano strategico della PAC 2023-2027
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 3 marzo 2023, n. 137910 in conformità all'articolo 124 del Reg. UE n. 2021/2115
Composizione	Il Comitato è presieduto dall'Autorità di gestione Nazionale del Piano ed è composto dalle Autorità pubbliche competenti in materia di gestione e controllo della PAC, dagli Organismi intermedi per la gestione del PSP, dal partenariato istituzionale competente nelle materie connesse all'attuazione della PAC e dal partenariato socio-economico e della società civile.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 6

Denominazione	Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 22 maggio 2023, n. 263986
Composizione	Il Comitato è così composto: - n. 1 rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; - n. 1 rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; - n. 3 rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; - n. 1 rappresentante delle Province designato dall'Unione delle Province d'Italia; - n. 1 rappresentante dell'Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA); - n. 3 rappresentanti delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute; - n. 2 rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; - n. 1 rappresentante delle Associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale dell'ambiente; - n. 1 rappresentante dell'Unione zoologica italiana; - n. 1 rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;

	- n. 1 rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; - n. 1 rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 7

Denominazione	Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 10 maggio 2021, n. 215048, redatto ai sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 166 e ss.mm.ii.
Composizione	Presieduto dal Direttore generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. E' composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero della cultura, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute; rappresentanti di AGEA, delle Regioni, degli enti caritatevoli Federdistribuzione, di ANGEM, di Fedagromercati, di Confcommercio, di Coldiretti, di Confartigianato,
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 8

Denominazione	Commissione di valutazione con il compito di esprimere il parere in ordine alle proposte di revoca dei panel di assaggiatori dell'olio d'oliva, istituito con
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 7 ottobre 2021, articolo 10, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105
Composizione	Un dirigente del Ministero con funzioni di presidente; tre rappresentanti del Ministero-PIUE; un rappresentante del Ministero-PQAI; un rappresentante del Ministero-ICQRF; un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; tre rappresentanti delle Regioni e Province autonome; un rappresentante del CREA-IT; un rappresentante dell'Unioncamere.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 9

Denominazione	Gruppo Banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo-BDNOO
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 3 agosto 2011 n. 5462 – designato con nota del DG n. 49420 del ½/2023, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
Composizione	4 rappresentanti delle Regioni o Province autonome, 1 rappresentante del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale, 2 rappresentanti di Agea e 1 dell'Agecontrol
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 10

Denominazione	Comitato nazionale bovini
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 24 ottobre 2018 (G.U. n. 298 del 21.12.2018), articolo 10.
Composizione	Il Comitato è così composto: 2 rappresentanti del Ministero – Ufficio PIUE VI con funzioni rispettivamente di Presidente e di Vicario; quattro esperti regionali componenti il «Gruppo di lavoro bovini» di cui all'art. 19; due esperti in rappresentanza delle organizzazioni commerciali e industriali; un esperto in rappresentanza delle associazioni nazionale cooperative del settore; 2 esperti in rappresentanza delle confederazioni e associazioni nazionali dei produttori.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 11

Denominazione	Comitato di indirizzo e monitoraggio programma nazionale apistico 2023-2027
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 30 novembre 2022, n. 614768, articolo 4, comma 4, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115
Composizione	Il Comitato è così composto: 2 rappresentanti del Ministero – Ufficio PIUE VI con funzioni rispettivamente di Presidente e di Vicario; 4 rappresentanti delle Regioni e Province autonome designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; un rappresentante UNAAPI; un rappresentante del CONAPI; un rappresentante dell'Osservatorio Nazionale Miele; un rappresentante della FAI; un rappresentante di Miele in Cooperativa; un rappresentante del CREA-PB; un rappresentante di ISMEA.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 12

Denominazione	Tavolo di concertazione permanente nel settore forestale
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 16 giugno 2019, n. 6792
Composizione	La Commissione è composta dai rappresentanti dei settori forestali delle Regioni e delle Province autonome, nonché dal Diretto dell'Ufficio DIFOR del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 13

Denominazione	Commissione tecnica in materia di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione
Norma istitutiva	Decreto interministeriale (concerto con il Ministero dell'economie e delle finanze) 11 dicembre 2018, n. 12077 – Seguiti decreti direttoriali per la nomina dei componenti: n. 2305 del 13.06.2019 e n. 297436 del 4.7.2022

Composizione	La Commissione è composta dai rappresentanti dei settori forestali delle Regioni e delle Province autonome, nonché dal Diretto dell'Ufficio DIFOR del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 14

Denominazione	Commissione tecnica per l'elaborazione delle proposte finalizzate all'adozione del piano di gestione dei rischi in agricoltura
Norma istitutiva	Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 4, comma 3, decreto 3 agosto 2018, n. 7599, con il quale sono state stabilite le quale sono stabilite le modalità di nomina e regolamento di funzionamento della commissione tecnica e decreto ministeriale 3 febbraio 2020 n. 3598 con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione.
Composizione	La Commissione è composta da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che la presiede; tre rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare; un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; un rappresentante della Cooperazione agricola; un rappresentante dell'Associazione nazionale degli organismi collettivi di difesa; due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 15

Denominazione	Comitato di sorveglianza sul programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2022
Norma istitutiva	Istituito con regolamento interno, DM 6026 dell'8 marzo 2016 in conformità alle disposizioni normative dell'Unione europea, con particolare riferimento A: a. articoli 47 e 48 del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui fondi SIE; b. articoli 72-74 del Regolamento (UE) n.1305/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
Composizione	Risulta così composta: A. Partenariato istituzionale: - un rappresentante della Commissione europea – DG Agri, con funzioni consultive; un rappresentante per ciascuna delle Regioni e delle Province autonome; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE; un rappresentante della Presidenze del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari opportunità; un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; un rappresentante del Ministero della salute – Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari; un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

	della Ricerca – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici; un rappresentante per la Coesione Territoriale; un rappresentante per ciascuna delle sette autorità di Distretto Idrografico di rilevanza nazionale; un rappresentante AGEA; un rappresentante ANCI; un rappresentante UNCEM; un rappresentante CREA; un rappresentante ISMEA. B. Partenariato socio-economico: - un rappresentante della Confederazione Italina Agricoltori; un rappresentante Coldiretti; - un rappresentante Confagricoltura; un rappresentante CAPAGRI; un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali del movimento cooperativo (Confcooperative, Lega cooperative, AGCI, UNCI, UNICOOP); un rappresentante Assoleader; un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste (Legambiente, LIPU, WWF Italia, Italia Nostra); un rappresentante per ciascuna delle associazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL CONFSAL); un rappresentante di Unioncamere; un rappresentante della Associazione Bancaria Italiana; un rappresentante dell'ANIA; un rappresentante dell'IVASS; un rappresentante dell'ASNACODI; un rappresentante dell'ANBI; un rappresentante unitario delle federazioni delle associazioni delle persone con disabilità; un rappresentante delle associazioni SINTI e ROM costituite a livello territoriale.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 16

Denominazione	Comitato di sorveglianza sulla rete rurale nazionale 2014-2022
Norma istitutiva	Istituito con DM n. 17085 dell' 11 agosto 2015 in conformità all'articolo 47 del Regolamento (UE) 1303/2013.
Composizione	E' presieduto dall'Autorità di gestione - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale dello Sviluppo rurale o un suo rappresentante e risulta così composto: Partenariato istituzionale: un rappresentante della Commissione europea – DG Agri, con funzioni consultive; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari opportunità; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE; un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; un rappresentante del MASAF- Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura; un rappresentante MASAF Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e l'ippica; un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; un rappresentante del Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca; un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; i rappresentanti di ciascuna delle Regioni e delle Province autonome; un rappresentante dell'Agenzia per l'erogazione in agricoltura – AGEA; un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI; un rappresentante dell'Unione nazionale comunità ed enti montani - UNCEM; un

	rappresentante del Consiglio per la ricerca e l'Economia in agricoltura - CREA; un rappresentante dell'Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA. un rappresentante della società SIN Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Partenariato socio-economico: un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori; un rappresentante della Coldiretti; un rappresentante della Confagricoltura; un rappresentante della COPAGRI; un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali del movimento cooperativo (Confcooperative, Lega cooperative, AGCI, UNCI, UNICOOP); un rappresentante di Assoleader; un rappresentante di ciascuna delle associazioni ambientaliste (Legambiente, LIPU, WWF Italia, Italia Nostra); un rappresentante di ciascuna delle associazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL CONFSAL); un rappresentante di ciascuna delle associazioni di consumatori (Adiconsum, Codacons, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, ACLI - Lega consumatori); un rappresentante di Confindustria-Federalimentare; un rappresentante di Confartigianato; un rappresentante di Confcommercio; un rappresentante di Unioncamere; un rappresentante della Associazione Bancaria Italiana -ABI; un rappresentante di Federbio; un rappresentante di Aiab; un rappresentante unitario delle federazioni delle associazioni delle persone con disabilità; un rappresentante delle associazioni SINTI e ROM costituite a livello territoriale.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 17

Denominazione	Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713
Composizione	a) Sezione Sementi, composta da: 2 rappresentanti dell'Ufficio DISRV V, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segreteria; 3 esperti in colture agrarie ed ortive di interesse per i Registri varietali del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); 3 rappresentanti del Comitato Fitosanitario Nazionale; 2 rappresentanti dell'Associazione Italiana Sementi (assosementi) di cui 1in rappresentanza del settore Costitutori e 1 in rappresentanza delle Ditte produttrici; 1 rappresentante dell'Associazione Sementieri Mediterranei (AS.SE.ME); 1 rappresentante Reti Semi Rurali; 1 rappresentante della Federazione Nazionale Commercianti di Prodotti per l'Agricoltura; 1 rappresentante della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana – Confagricoltura; 1 rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti; 1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori; 1 rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli. b) Sezione materiali di moltiplicazione della vite; 2 rappresentanti dell'Ufficio DISR V di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segreteria; 4 esperti del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di cui 2 in ampelografia, 1 nelle patologie della vite ed l nella certificazione del materiale di moltiplicazione; 3 rappresentanti del Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN); 1 rappresentante del "Comitato nazionale tutela e valorizzazione denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini"; 1 rappresentante dell'Associazione

	regionale materiale di moltiplicazione della vite del Friuli Venezia Giulia; 1 rappresentante dell’organizzazione Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati (MIVA); 1 rappresentante dell’Unione Italiana Vini; 1 rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane; 1 rappresentante de1l’Associazione Costitutori Viticoli Italiani (ACOVIT); 1 rappresentante della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana — Confagricoltura; 1 rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti; 1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA); 1 rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI); c) Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali: 2 rappresentanti dell’Ufficio DISR V di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segreteria; 4 esperti del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura dell’economia agraria (CREA) di cui 1 in pomologia, 1 in orticoltura, 1 fitosanitario ed 1 nella certificazione del materiale di moltiplicazione; 3 rappresentanti del Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN); 1 rappresentante del Centro Interprofessionale per le attività vivaistiche (CIVI-Italia); 1 rappresentante dell’Unione Nazionale tra le Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli, Agrumari e di Frutta in guscio; 1 rappresentante dell’Unione nazionale Italia Ortofrutta; 1 rappresentante di Alleanza delle Cooperative Italiane — Agroalimentare; 1 rappresentante del Tavolo tecnico del settore Florovivaistico; 1 rappresentante della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana — Confagricoltura; 1 rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti; 1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA); 1 rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI); d) Sezione fertilizzanti: 2 rappresentanti dell’Ufficio DISR V di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segreteria; 1 rappresentante del Ministero della salute; 1 rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; 1 rappresentante del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare; 1 rappresentante del Ministero dell’economia e finanze (Agenzia delle Dogane); 2 rappresentanti del1’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) di cui 1 esperto in laboratori ed l esperto in controlli; 2 esperti del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) di cui 1 nello studio delle relazioni tra pianta e suolo e 1 nelle tecniche di laboratorio sui fertilizzanti; 1 rappresentante dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); 1 rappresentante del Consorzio Italiano Compostatori (CIC); 1 rappresentante della Federazione Nazionale dell’Industria Chimica (Federchimica- Assofertilizzanti); 1 rappresentante del1’Associazione Italiana Fertilizzanti; 1 rappresentante del “Tavolo tecnico permanente sull’agricoltura biologica”; 1 rappresentante della Federazione Nazionale Commercianti di Prodotti per l'Agricoltura; 1 rappresentante della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana — Confagricoltua; 1 rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti; 1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA); 1 rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI); e) Sezione Prodotti fitosanitari: 2 rappresentanti del1’Ufficio DISR V di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segreteria; 3 esperti del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) di cui 1 in fitopatologia, 1 in entomologia agraria ed 1 in lotta alle malerbe; 3 rappresentanti del Comitato Fitosanitario

	Nazionale (CFN); 1 rappresentante dell'Unione Nazionale delle Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli, Agrumari e di Frutta in Guscio (UNAPROA); 1 rappresentante dell'Unione nazionale Italia Ortofrutta; 1 rappresentante di Alleanza delle Cooperative Italiane — Agroalimentare; 1 rappresentante del Centro Servizi Ortofrutticoli (CSO); 1 rappresentante del "Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica"; 1 rappresentante dell'Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA); 1 rappresentante della Federazione Nazionale dell'Industria Chimica (Federchimica - Agrofarma); 1 rappresentante di International Biocontrol ManufacturersAssociation (IBMA — ITALIA); 1 rappresentante della Federazione Nazionale Commercianti di Prodotti per l'Agricoltura (COMPAG); 1 rappresentante della Federazione Italiana delle Società di Servizi di Sperimentazione in Agricoltura (F.I.S.S.S.A.); 1 rappresentante della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana — Confagricoltura; 1 rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti; 1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA); 1 rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI). f) Sezione barriere fitosanitarie: 2 rappresentanti dell'Ufficio DISR V di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segreteria; 2 esperti del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e dell'economia agraria (CREA) di cui 1 in fitopatologia ed 1 in entomologia agraria; 3 rappresentanti del Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN); 1 rappresentante dell'Associazione Imprese Ortofrutticole (Fruitimprese); 1 rappresentante de1l'Unione Nazionale tra le Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli, Agrumari e di Frutta in Guscio (UNAPROA); 1rappresentante dell'Unione nazionale Italia Ortofrutta; 1 rappresentante di Alleanza delle Cooperative Italiane; 1 rappresentante del Centro Servizi Ortofrutticoli (CSO); 1 rappresentante del Centro Interprofessionale per le attività vivaistiche (CIVI-Italia); 1 rappresentante del Tavolo tecnico del settore Florovivaistico; 1 rappresentante CONLEGNO (Consorzio Servizi Legno-Sughero); 1 rappresentante della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana — Confagricoltura; 1 rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti; 1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA); 1 rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI).
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che non sia diversamente previsto, in modo espresso.

Tabella n. 18

Denominazione	Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale
Norma istitutiva	Legge 141/2015, articolo 7.
Composizione	L'Osservatorio è integrato con ulteriori unità e risulta definitivamente così composto: 1 rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, 1 rappresentante del Ministero della salute, 1 rappresentante del Ministero della giustizia, 1 rappresentante del Ministero per le disabilità, 1 rappresentate di ISMEA; 1 rappresentante del CREA; 2 componenti qualificati per elevata professionalità scelti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tra professori universitari ed esperti di chiara fama in materie coerenti con le finalità dell'Osservatorio; da 6 rappresentanti delle Regioni; da 2

	rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative e attivi nel settore dell'agricoltura sociale, da 2 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da 2 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, da 2 rappresentanti delle organizzazioni delle cooperazioni, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative, da 2 rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale maggiormente rappresentative.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 19

Denominazione	Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 19 novembre 2012 n. 17070 e decreto ministeriale 25 luglio 2013 n. 8831
Composizione	Presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art.1 DM 17070) e composto dal Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale; da un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato; da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; da un rappresentante del Ministero della cultura; da un rappresentante della Commissione Nazionale Italiana Unesco; da esperti e rappresentanti della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; da esperti MASAF.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 20

Denominazione	Organismo tecnico scientifico di produzione integrata e relativi gruppi specialistici: gruppo difesa integrata, gruppo tecnico qualità, gruppo tecniche agronomiche.
Norma istitutiva	Decreto ministeriale dell'8 maggio 2014 n. 4890, articolo 3
Composizione	L'OTS è composto da: - 1 esperto in materia di produzione integrata e sistemi di qualità, in rappresentanza di ciascuna regione e provincia autonoma; - 2 rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzione di presidente; - 2 rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione (CRA); - 1 rappresentante di istituzioni scientifici che di livello nazionale competenti in materia di produzione integrata. La composizione dei gruppi specialistici è definita al comma 3, del citato articolo.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 21

Denominazione	Comitato consultivo per l’agriturismo
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 23 ottobre 2013, n. 13078 e la cui composizione è stata definita con decreto ministeriale del 05 febbraio 2014, n. 2854 e successivi decreti di aggiornamento composizione.
Composizione	composto da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, da tre rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tra cui viene individuato il Presidente del Comitato; da un rappresentante del Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio, da un rappresentante di ognuna delle Associazioni agrituristiche nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante ISTAT e da un rappresentante del Touring Club Italiano.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 22

Denominazione	Comitato nazionale zootecnico
Norma istitutiva	Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, articolo 4, comma 4; decreto ministeriale 26 febbraio 2020 n. 2108, articolo 1.
Composizione	n. 5 rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: il Direttore Generale della Direzione generale dello sviluppo rurale, il quale svolge funzioni di Presidente; il dirigente dell’Ufficio produzioni animali; il responsabile del settore zootecnico del Crea; n. 2 esperti con esperienza decennale nel settore del miglioramento genetico e del benessere animale; un rappresentante del Ministero della salute; n. 6 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 23

Denominazione	Tavolo tecnico settore maidicolo
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 6 maggio 2019, n. 31929
Composizione	a) in rappresentanza del MASAF: Direzione Generale dello sviluppo rurale; Direzione Generale delle politiche internazionali e unione europea; b) rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; c) rappresentanti delle Confederazioni e associazioni del settore; d) rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole; e) rappresentanti degli enti vigilati e delle società partecipate del MASAF; f) rappresentanti di: Cluster/Parco Agroalimentare FVG; Borsa Merci Telematica; Borsa Merci Bologna (AGER); Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR); Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); g) rappresentanti delle Università competenti.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 24

Denominazione	Tavolo tecnico settore Florovivaistico
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 14 dicembre 2012 n. 18353
Composizione	Partecipano: rappresentanti delle organizzazioni professionali, sindacati agricoli, Unioni ed Associazioni nazionali; rappresentanti delle Amministrazioni centrali: Ministero della salute; Ambiente e Sicurezza Energetica; Industrie e Made in Italy; MASAF; rappresentanti di Enti vigilati e delle Società partecipate del Ministero: 6 esperti in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni; rappresentanti del settore Florovivaistico; rappresentanti dei seguenti Enti: Istituto Regionale per la Floricoltura; Fondazione Minoprio; Federchimica/Agrofarma; rappresentanti delle Università; rappresentanti dei Consorzi nazionali in qualità di osservatori; rappresentanti dei Mercati nazionali in qualità di osservatori; rappresentanti dei Distretti nazionali in qualità di osservatori.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 25

Denominazione	Tavolo tecnico del settore delle piante officinali
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 17 maggio 2022, n. 223640
Composizione	composto dai rappresentanti designati dagli Organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione e della prima trasformazione agricola. Il tavolo è composto da 72 membri: a) rappresentanti del MASAF; b) rappresentanti degli Enti vigilati e delle Società partecipate dal MASAF; rappresentante di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; rappresentanti del CREA DC, CREA-OFA,CREA-FL, CREA-PB; rappresentante di- ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare; c) rappresentanti delle seguenti Amministrazioni centrali: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Salute, Transizione ecologica, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; d) 6 esperti in rappresentanza delle Regioni e delle Province Autonome, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: Provincia Autonoma di Bolzano; Regione Piemonte, Campania, Umbria, Sardegna, Calabria; e) rappresentanti delle organizzazioni professionali, sindacati agricoli, unioni ed associazioni nazionali (CIA, COLDIRETTI, CONFRAGRICAOLTURA, COPAGRI, UCI, Confederazione italiana Liberi Agricoltori; UNCI; Alleanza delle Cooperative Italiane; Unione Italiana Cooperative; ANVE; CERSAA); f) rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali; g) rappresentanti delle Associazioni e delle Federazioni del settore; h) rappresentante delle Associazioni e delle Federazioni di settore; rappresentanti di principali società scientifiche: Società Italiana di Fitochimica SIF, Società Botanica Italiana; i) rappresentanti dei seguenti Enti: ENEA, ISTAT, Federchimica Confindustria, CNR, Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati; Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti agrari Laureati, AIFA; j) rappresentanti delle Università.

Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 26

Denominazione	Comitato nazionale vini DOP e IGP
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 14 ottobre 2021 (rinnovato ogni triennio)
Composizione	Il Comitato Nazionale Vini DOP e IGP è composto dal Presidente, nominato dal Ministro, e da 19 componenti, di cui 3 esperti del settore viticolo ed enologico nominati dal Ministro, 3 rappresentanti del Ministero, e per il resto dai seguenti rappresentanti designati da enti ed organizzazioni della filiera vitivinicola: -Conferenza permanete S/R; -Ordine nazionale degli Agronomi; - Unione Nazionale Camere di Commercio; -Associazione Enologi italiani; -Federazione nazionale Consorzi di Tutela; -Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative; -Organizzazione delle Cantine Sociali; -Organizzazione degli industriali vinicoli). Quando sono trattate questioni attinenti al riconoscimento o modifica delle DOP e IGP partecipano alla riunione un rappresentante della regione ed un rappresentante del Consorzio di tutela riconosciuto interessati.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 27

Denominazione	Commissione di degustazione di appello dei vini DOC e DOCG
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 12 marzo 2019, articolo 12, ai sensi della legge n. 238/2016, articolo 65, commi 6 e 8. (Commissione attuale nominata con Decreto direttoriale 08/09/2022, n. 405703, rinnovata ogni triennio)
Composizione	La Commissione è composta dal presidente e dal relativo supplente, scelti dal Ministero tra esperti di chiara fama nel settore vitivinicolo; da un segretario e dai rispettivi supplenti (2) designati tra i funzionari del Ministero e da quattro membri scelti a rotazione per ciascuna seduta nell'ambito di un elenco di n. 12 tecnici degustatori, ~~i~~designati dai rispettivi enti ed organismi: - tre componenti dalla Conferenza delle regioni e province autonome; - tre componenti dal Comitato di cui all'art. 40 della legge n. 238/2016; - tre componenti dall'Associazione enologi enotecnici italiani; - tre membri dalla Federazione nazionale dei consorzi di tutela dei vini DOP e IGP.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 28

Denominazione	Comitato di redazione di EQUTV
Norma istitutiva	Decreto del Sottosegretario di Stato del 17 maggio 2023 n. 256984
Composizione	Il Comitato è composto da: - 2 rappresentanti del Ministero; - 1 rappresentante Ismea; - 1 rappresentante Crea; - 1 esperto; - 1 rappresentante Epiqa srl.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 29

Denominazione	Procura della Disciplina. Commissione di disciplina di I istanza. Commissione di disciplina di appello
Norma istitutiva	Decreto ministeriale. 10928 del 9 novembre 2018. decreto 17 dicembre 2021.
Composizione	composta da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con la qualifica non inferiore a quella di Consigliere o da un Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o da un Avvocato di particolare e comprovata qualificazione professionale, che la presiede, con la qualifica di Procuratore della Disciplina, e da un massimo di tre sostituti Procuratori alla cui nomina procedere il MASAF. Questi ultimi scelti tra persone aventi adeguata preparazione tecnico-giuridica. Tra di essi il procuratore può nominare due Viceprocuratori, di cui uno con funzioni vicarie, ai quali può delegare le proprie funzioni. La Commissione di Disciplina di Prima Istanza è composta da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con la qualifica non inferiore a quella di Consigliere o da un Avvocato di particolare e comprovata qualificazione professionale, che la presiede e fino ad un massimo di tre componenti nominati dal MASAF. Questi ultimi scelti tra persone aventi adeguata preparazione tecnico-giuridica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso, il componente più anziano presente in seduta. La Commissione di Disciplina di Appello è composta da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, con la qualifica non inferiore a quella di Consigliere o da un Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o da un Avvocato di particolare e comprovata qualificazione professionale, che la presiede e fino a un massimo di tre componenti, nominati dal MASAF, scelti tra persone aventi adeguata preparazione tecnico-giuridica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso il componente più anziano in seduta.
Compensi	Ai componenti spetta un gettone di presenza, i cui compensi sono definiti con decreto 18 gennaio 2022, n. 21209.

Tabella n. 30

Denominazione	Comitato tecnico SIAN
Norma istitutiva	Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, articolo 9, comma 2 (che prevede la composizione del Comitato), come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 (v. art.3, comma 5 – che prevede l'istituzione del Comitato da parte di questo Ministero). Istituito con D.M. prot.n.237531 del 25/05/2022
Composizione	Il comitato è presieduto da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. È composto dal Direttore dell'Agenzia, dal Direttore dell'organismo di coordinamento, dal Direttore dell'organismo pagatore, da tre direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da tre rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni. Con le medesime modalità previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 31

Denominazione	Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Norma istitutiva	previsto dalla legge 4 novembre 2010 n. 183 ed istituito con decreto ministeriale 6 dicembre 2022, n. 625171.
Composizione	Comitato Unico di Garanzia è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 32

Denominazione	Commissione del controllo analogo di UNIRELAB
Norma istitutiva	prevista dal d.lgs. 19 ottobre 2016, n. 175, opera secondo quanto previsto dal Decreto direttoriale della Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali 31 gennaio 2019, n. 1351.
Composizione	La Commissione è composta dal Capo Dipartimento, il Direttore Generale PQAI, il Direttore Generale AGRET, il Direttore dell'Ufficio Agret6 e Direttore Ufficio PQAI6.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
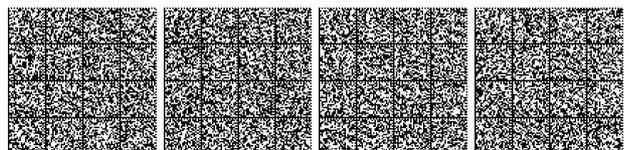
Tabella n. 33

Denominazione	Ufficio Procedimenti Disciplinari
Norma istitutiva	Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 55-bis.
Composizione	L'Ufficio Procedimenti Disciplinari rappresenta uno dei settori dell'Ufficio Agret IV -la cui composizione è stabilita con il decreto del Direttore Generale del 23 ottobre 2017, n. 18748
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 34

Denominazione	Commissione di sorveglianza sugli atti di archivio
Norma istitutiva	Decreto 22433/2017, ai sensi del DPR 8 gennaio 2001, n. 37.
Composizione	La Commissione è composta dal Direttore generale della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali, con funzioni di Presidente; dal dirigente dell'Ufficio AGRET I della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali, con funzioni di delegata del Presidente qualora impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione; dal dirigente dell'Ufficio AGRET II della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali; da un rappresentante del Ministero dell'Interno; da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; da un funzionario area III / F1 della Segreteria della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali - con funzioni di Segretario.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 35

Denominazione	Comitato di sorveglianza del Programma Operativo FEAMP
Norma istitutiva	istituito conformemente alle disposizioni comunitarie ed in particolare agli articoli da 47 a 49 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nonché sulla base di quanto previsto dal Programma.2. Il Comitato assolve i compiti indicati dall'art. 49 del Reg. (UE) n. 1303/2014 del Consiglio del 17 dicembre 2013, dall'art.113 del Reg. (UE) 508/2014 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l'effettiva attuazione del Programma Operativo FEAMP e l'ottimale chiusura del Programma Operativo FEP 2007/2013
Composizione	Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale della pesca marittima dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o, in sua assenza, dal Dirigente dell'Unità dirigenziale PEMAC IV ed è così composto: Componenti con funzione deliberante: un Rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; un Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGRUE; un Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri
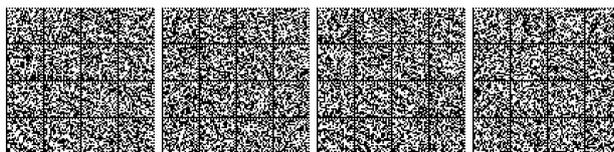
	– Dipartimento delle Pari opportunità; un Rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; un Rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; un Rappresentante dello Stato Maggiore della Marina – Ufficio Pianificazione Generale Finanziaria; un Rappresentante dell'ente coinvolto nell'ambito della Raccolta dati; un Rappresentante del Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto; un Rappresentante della Regione Abruzzo; un Rappresentante della Regione Basilicata; un Rappresentante della Regione Calabria; un Rappresentante della Regione Campania; un Rappresentante della Regione Emilia-Romagna; un Rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia; un Rappresentante della Regione Lazio; un Rappresentante della Regione Liguria; un Rappresentante della Regione Lombardia; un Rappresentante della Regione Marche; un Rappresentante della Regione Molise; un Rappresentante della Regione Piemonte; un Rappresentante della Regione Puglia; un Rappresentante della Regione Sardegna; un Rappresentante della Regione Sicilia; un Rappresentante della Regione Toscana; un Rappresentante della Regione Umbria; un Rappresentante della Regione Valle d'Aosta; un Rappresentante della Regione Veneto; un Rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano; un Rappresentante della Provincia autonoma di Trento. Componenti con funzione consultiva: un Rappresentante della Commissione Europea – D.G. Pesca e Affari marittimi; un Rappresentante dell'Autorità di Audit; un Rappresentante dell'Autorità di Certificazione; un Rappresentante dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA; un Rappresentante dell'Associazione generale delle cooperative della pesca – AGCI Agrital; un Rappresentante dell'Associazione Mediterranea Acquacoltori – A-M-A; un Rappresentante dell'Associazione autonoma piccoli imprenditori della pesca – ANAPI Pesca; un Rappresentante dell'Associazione italiana piscicoltori – API; un Rappresentante dell'Arci Pesca Fisa – Federazione Italiana Sport ed Ambiente; un Rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti – Impresa pesca; un Rappresentante della Federazione nazionale cooperative della pesca - Federcoopesca/Confcooperative; un Rappresentante della Federazione Nazionale delle imprese di pesca – Federpesca; un Rappresentante della Federazione delle Organizzazioni di Produttori della Pesca e dell'Acquacoltura Italiane - Feder OP.IT; un Rappresentante della Italiana Produttori Ittici – IPI; un Rappresentante della Legacoop Agroalimentare Dipartimento Pesca; un Rappresentante della Unione Europea delle Cooperative Ue COOP; un Rappresentante dell'Unione nazionale cooperative italiane – UNCI AGROALIMENTARE Dipartimento Pesca; un Rappresentante dell'Unione Italiana Cooperative – UNICOOP Pesca; un Rappresentante della Federazione Italiana dei Sindacati Autonomi del settore pesca – CONFSAL PESCA; un Rappresentante della Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana – FAI CISL; un Rappresentante della Federazione Lavoratori AgroIndustria – FLAI CGIL; un Rappresentante dell'Unione Italiana dei Lavoratori Agroalimentari settore Pesca– UILA Pesca; un Rappresentante dell'Unione Generale del Lavoro – UGLAgroalimentare; un Rappresentante dell'Osservatorio Nazionale della Pesca; un Rappresentante del MEDAC – Consiglio Consultivo del Mediterraneo; un Rappresentante di GREENPEACE; un Rappresentante di MAREVIVO; un Rappresentante del WWF.

	I rappresentanti dei partner ricevono una delega dalle rispettive organizzazioni con procedure trasparenti. Ciascuno dei componenti, in caso di impossibilità di partecipazione ai lavori, può essere sostituito dal membro supplente designato dall'amministrazione o istituzione rappresentata. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente ed in qualità di esperti, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, di altre istituzioni nazionali ed esperti in relazione a specifiche materie di competenza del Programma. Nella composizione del Comitato sarà perseguito il principio di parità tra uomini e donne e la non discriminazione.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 36

Denominazione	Tavolo di consultazione permanente della pesca
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 7 giugno 2017 n. 13453 e successivo decreto direttoriale 4 maggio 2018, n. 9753
Composizione	Il tavolo di consultazione permanente è presieduto dal Sottosegretario e in caso di assenza dal Direttore Generale Pesca. E'composto da: - due dirigenti della Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura - un ufficiale del Comando generale delle capitanerie di porto - i rappresentanti delle associazioni nazionali delle Cooperative della pesca, delle Imprese di Pesca, delle Imprese di Acquacoltura, delle Organizzazioni Nazionali Pesca Sportiva, delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni Nazionali di Organizzazioni di Produttori; (AGCIAGRITAL, , Confcooperative Federcoopesca, Legacoop, Fai Cisl, Federpesca, Arcipesca, Fipo , AMA,Cia ,Coldiretti, Confsal pesca , Agripesca, Api, Fipsas, Flai Cigl, Ancalega, Marinerie d'Italia, Pescagricia, Uecoop, Uglagroalimentare, Uilapesca, Unci agroalimentare, Unicoop Pesca); - un rappresentante del MEDAC - due rappresentanti settore ricerca scientifica
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 37

Denominazione	Comitato Nazionale di Vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 3 febbraio 2023, n. 56344
Composizione	Il Comitato è composto dall'Ispettore Generale Capo, con funzioni di Presidente, dal Direttore Generale competente in materia di vigilanza, con funzioni di Vicario; dal Dirigente dell'Ufficio competente in materia di vigilanza; da un rappresentante nominato da ciascuna Regione o Provincia autonoma o da un suo sostituto, in assenza del titolare.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 38

Denominazione	Tavolo filiera frutta a guscio
Norma istitutiva	Istituito con decreto ministeriale 10 marzo 2011, n. 4824 Il tavolo è suddiviso nelle seguenti sezioni: a) sezione nocciole (decreto del Sottosegretario 229113 del 18 maggio 2021); b) sezione castagne (decreto del Sottosegretario 578062 del 5.11.2021); c) sezione mandorle, noci, pistacchi e carrube
Composizione	Il tavolo è composto da dai rappresentanti, designati dagli Organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, eventualmente presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; - rappresentanti degli Enti vigilati e delle società partecipata dal Ministero; - rappresentanti delle Amministrazioni centrali: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Ministero della salute; - in rappresentanza delle Regioni sei esperti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; - rappresentanti delle Unioni nazionali di organizzazione di produttori agricoli riconosciuti.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 39

Denominazione	Comitato fitosanitario nazionale
Norma istitutiva	Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, articolo 7.
Composizione	Il Comitato fitosanitario nazionale è composto dal Direttore del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di Presidente, dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o da loro delegati, nonché dal Responsabile dell'Istituto Nazionale di riferimento di cui all'articolo 8 o da un suo delegato. In riferimento alle specifiche competenze in ambito scientifico possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato: a) un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche; b) cinque esperti designati, in modo da garantire la partecipazione di due patologi, due entomologi e un ematologo, dalla Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), dalla Società Entomologica Italiana/Sezione Entomologia Agraria (SEI/SEA), dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Società Italiana di Ematologia; c) altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 40

Denominazione	TAVOLO FILIERA LEGNO
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 14 settembre 2018, n. 8746 del 14.09.2018 (Nomine componenti: D.D. 1191 del 22.03.2019; D.D.3783 del 08.10.2019; D.D. 73400 del 15.02.2021)
Composizione	Il tavolo è composto dai rappresentanti di: a) Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello dei sindacati agricoli, delle unioni ed associazioni nazionali di settore; b) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Ministero della Cultura e Ministero delle imprese e del Made in Italy; c) Consiglio per la ricerca e l'economia agraria, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; d) Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; e) Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori agronomi e Dottori forestali; f) ISTAT; g) Università; h) Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 L. 8 luglio 1986 n. 349; i) CNEL.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 41

Denominazione	Tavolo tecnico del luppolo
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 30 aprile 2019, n. 4730 e decreto ministeriale 15 maggio 2019.
Composizione	Al Tavolo partecipano in totale n. 42 membri, giuste designazioni formali, così individuati: a) in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo: - Direzione Generale dello sviluppo rurale; - Direzione Generale delle politiche internazionali e unione europea, b) in rappresentanza delle Amministrazioni centrali: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; c) rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano: d) in rappresentanza delle Organizzazioni professionali agricole: - Confederazione italiana agricoltori; - Coldiretti; - Confagricoltura; - Copagri; - Confederazione Italiana Liberi agricoltori; e) in rappresentanza delle Confederazioni e Associazioni del settore: - Confartigianato Imprese; - Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola; - Federazione italiana agricoltura biologica e biodinamica; - Associazione dei Birrai e dei Maltatori; - Associazione Nazionale luppoli d'Italia; - Associazione UnionBirrai - Cervisia - Associazione Nazionale filiera brassicola e agroalimentare f) in rappresentanza degli Enti vigilati e delle Società partecipate dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo: - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

	- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); g) in rappresentanza del: - Consiglio Nazionale delle ricerche IBBR; - Istituto Nazionale di Statistica; - Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati; - Collegio Nazionale periti agrari e periti agrari laureati; - Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali; h) rappresentanti delle Università competenti: l) rappresentanti dei Sindacati agricoli.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 42

Denominazione	Commissione tecnico centrale del cavallo del Libro genealogico dei cavalli di razza Orientale, Anglo arabo e Sella italiano
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 12 giugno 2008, n. 3580, articolo 4; direttoriale 5 maggio 2022, n. 201727 è stata determinata la nuova composizione.
Composizione	La Commissione è composta da: a. il Dirigente della PQAI VI o da un suo delegato con funzione di Presidente; b. un funzionario del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali appartenente alla DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale, designato dallo stesso Ufficio; c. un veterinario del Ministero della salute - servizi veterinari - designato dallo stesso Ministero; d. tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura rappresentanti degli assessorati per l'agricoltura delle Regioni con la maggiore consistenza, complessivamente considerata per le tre razze, di soggetti iscritti al Libro genealogico e, comunque, che rappresentino il Nord, il Centro, il Sud e le Isole; e .il Coordinatore Nazionale del Corpo degli esperti o, in assenza, il componente con maggiore anzianità; f. quattro allevatori, due in rappresentanza della razza Sella italiano, uno per la razza Anglo arabo e uno per la razza Orientale, nominati dalla PQAI VI su proposta delle associazioni nazionali degli allevatori di tali razze giuridicamente riconosciute, dando precedenza alle Associazioni iscritte nell'elenco dei portatori di interesse del Ministero; g. due esperti di zootecnia nominati dalla PQAI VI; h. un esperto in zootecnia rappresentante del CREA Centro di ricerca Zootecnia e acquacoltura (ZA) nominato dalla PQAI VI su designazione dello stesso CREA.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 43

Denominazione	Commissione Centrale del cavallo trottatore italiano
Norma istitutiva	Decreto ministeriale n. 20249 del 29.01.1999 e i decreti n. 23688 del 26.09.2003, n. 24394 del 28.10.2004, n. 14498 del 30.10.2008
Composizione	La Commissione risulta così composta:

	a. il Dirigente della PQAI VI o da un suo delegato con funzione di Presidente; b. un funzionario del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali appartenente alla DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale, nominato designato dallo stesso Ufficio; c. un veterinario del Ministero della salute - servizi veterinari - designato dallo stesso Ministero; d. tre funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati per l'agricoltura delle Regioni nelle quali il cavallo trottatore abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al Libro genealogico e, comunque, che rappresentino il Nord, il Centro, il Sud e le Isole; e. due allevatori, designati dall'ANACT; f. due esperti di zootecnia nominati dalla PQAI VI; g. un esperto in zootecnia rappresentante del CREA Centro di ricerca Zootecnia e acquacoltura (ZA) nominato dalla PQAI VI su designazione dello stesso CREA.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 44

Denominazione	Tavolo tecnico per il riso
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 13 maggio 2016, n. 3175
Composizione	Il tavolo è costituito da: a) Il Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con funzioni di Presidente; il Direttore Generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, in qualità di sostituto del Presidente; n. 3 componenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; b) Rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, (componenti designati dal Comitato tecnico permanente per l'agricoltura nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; c)rappresentanti degli gli organismi professionali e di settore, maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione e trasformazione del riso e del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari); d) Ente nazionale Risi (1 rappresentante); e) un rappresentante di AGEA; f) n. 2 rappresentanti di ISMEA; g) n. 2 rappresentanti del CREA.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 45

Denominazione	Tavolo di filiera del settore lattiero-caseario
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 12 novembre 2021
Composizione	Al Tavolo partecipano i seguenti componenti: a) in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e

	forestali: • un rappresentante degli Uffiei di Diretta Collaborazione del Ministro; • un rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e de1l'ippica; • un rappresentante del Dipartimento de1l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e • della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; b) in rappresentanza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano: • un rappresentante designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; c) in rappresentanza delle Organizzazioni agricole: • un rappresentante della Coldiretti; • un rappresentante di Confagricoltura; • un rappresentante di CIA — Confederazione Italiana Agricoltori; • un rappresentante di Copagri; • un rappresentante di Agrocepi; • un rappresentante di UCI — Unione Coltivatori Italiani; • un rappresentante di Assalzoo; • un rappresentante di Liberi Agricoltori; in rappresentanza delle associazioni cooperative agricole: un rappresentante di Alleanza delle cooperative italiane (settore agroalimentare); • un rappresentante di Ue Coop; d) in rappresentanza delle associazioni di imprese attive nella trasformazione: • un rappresentante di Assolatte; e) in rappresentanza delle organizzazioni di imprese attive nella distribuzione: • un rappresentante di Federdistribuzione; • un rappresentante di ANCC Coop; • un rappresentante di ANCD Conad.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n.46

Denominazione	Banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico La denominazione esatta è *Gruppo di Esperti*
Norma istitutiva	Il Gruppo di Esperti è previsto dall'articolo 3, comma 4, del Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017 - La composizione aggiornata del Gruppo di esperti è prevista dal Decreto direttoriale 96379 del 1° marzo 2022
Composizione	Ne fanno parte: tre rappresentanti del Ministero, tre rappresentanti delle Regioni e Province autonome designati dalla Conferenza permanente per i

	rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sei rappresentanti di associazioni di categoria.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n.47

Denominazione	Commissione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (*Commissione SQNZ)*
Norma istitutiva	La Commissione SQNZ è prevista all'articolo 4 del Decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022
Composizione	Ne fanno parte: "*…sei rappresentanti del Ministero e un rappresentante per ogni regione. Le funzioni di Presidente sono attribuite al Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica pro-tempere o suo delegato e le funzioni di segretario sono attribuite a un rappresentante del Ministero…"*
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 48

Denominazione	Tavolo Agroalimentare
Norma istitutiva	Istituito dall'art. 20 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, come istituto di concertazione nella definizione delle politiche agroalimentari e confermato dal DPR 4 aprile 2007, n. 70, Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Composizione	È presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o, in sua assenza, dal Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'ufficio "Rapporti Internazionali" - Piue2. E' composto da: rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, del Ministero della salute, dell'Agenzia Dogane, dell'ICE, del CREA, dell'ISMEA, dell'AGEA; da una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo; dai rappresentanti delle singole associazioni di categoria/filiera; dai rappresentanti delle Regioni.

Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 49

Denominazione	Comitato tecnico per il monitoraggio delle aree colpite dalla tempesta Vaia
Norma istitutiva	DM 9093602 del 4.9.2020 – Decreto del Capo Dipartimento delle politiche Europee e internazionali e dello sviluppo rurale n. 73403 del 15.2.2021
Composizione	Il Comitato tecnico di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto ministeriale n. 9093602 del 04.09.2020, sulla base delle designazioni ricevute dalle Amministrazioni interessate e delle considerazioni svolte in premessa, è così composto: - dal Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; - dal, Direttore della Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura, in qualità di rappresentante della Regione Veneto; MIPAAF - dal funzionario della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali - P.O. Pianificazione forestale, sviluppo dell'associazionismo e arboricoltura, in qualità di rappresentante della Regione Lombardia; - dal Direttore del Servizio Foreste e Corpo Forestale, in qualità di rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia; - dal Direttore dell'ufficio Pianificazione Forestale, in qualità di rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano; - dal Direttore dell'Ufficio Pianificazione Selvicoltura ed Economia Forestale, in qualità di rappresentante della Provincia autonoma di Trento; - da un esperto del mondo accademico e della ricerca nel settore delle scienze forestali e ambientali; - da un esperto del mondo accademico e della ricerca nel settore delle scienze forestali e zoologiche.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n.50

Denominazione	Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale – CTSBA
Norma istitutiva	Istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute del 2 agosto 2022. Il Decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute n.0122818 del 24 febbraio 2023, ne determina la composizione.

Composizione	Il CTSBA è costituito da: • due rappresentanti esperti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; • due rappresentanti esperti del Ministero della Salute; • sei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, di cui tre per il settore dell'Agricoltura e tre per il settore della Salute animale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; • un rappresentante di Accredia; • tre esperti in materia di Benessere animale designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui due appartenenti al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); • tre esperti in materia di benessere animale di cui due designati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna, quale sede del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA) e gestore del sistema ClassyFarm e uno designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n.51

Denominazione	Tavolo di filiera della canapa
Norma istitutiva	Decreto ministeriale 17.12.2020, n. 9385830
Composizione	Al Tavolo partecipano in totale n. 48 membri, così individuati: - 3 rappresentanti del Ministero; - 6 rappresentanti delle Amministrazioni centrali dello Stato (Ministero dell'Interno, della Salute, dello Sviluppo economico, dell'Ambiente, della Difesa, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; - 5 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Veneto); - 6 rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole (ANPA – Liberi Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura, UCI, Copagri; - 4 rappresentanti delle Centrali cooperative agricole (LEGACOOP, Ue Coop, UNICOOP, UNCI); - 6 rappresentanti delle Organizzazioni di rappresentanza nazionale (Assosementi, Confeuro, Union Alimentari-CONFAPI, CAI, Federdistribuzione, Meritocrazia Italia; - 6 rappresentanti degli Enti vigilati e delle Società partecipate dal Ministero (1 per Agea, 4 per Crea, 1 per Ismea); - 2 rappresentanti delle Università competenti (Università degli Studi di Rona la Sapienza – Dip. Chimica, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dip. Scienze della Vita); - 6 rappresentanti delle Associazioni del settore della canapa (Lacanapaciunisce, Resilienza Italia Onlus, Canapa Sativa Italia, Sardinia Cannabis, Sativa Molise, F.I.P.P.O;
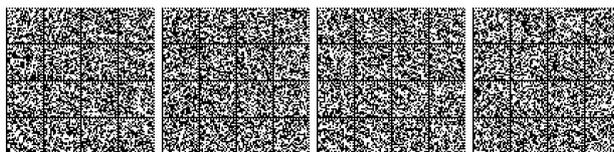
	- 2 rappresentanti dei portatori di interesse del settore della canapa (Biohemptrade, Canapamo).
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n.52

Denominazione	Tavolo tecnico per la produzione biologica
Norma istitutiva	Legge 9 marzo 2022, n. 23, articolo 5, comma 1.
Composizione	Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, un rappresentante nominato dal Ministro della salute, un rappresentante nominato dal Ministro della transizione ecologica, quattro rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, un rappresentante della cooperazione agricola, quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e tre rappresentanti degli organismi di controllo (art. 5, comma 3, legge n. 23/2022).
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

ALLEGATO *B*

Organismi individuati con decreto direttoriale o dipartimentale

Tabella n. 1

Denominazione	Comitato tecnico giacenza stock cereali
Norma istitutiva	istituito con decreto dipartimentale 23 novembre 2022 n. 598737, ai sensi del Regolamento (UE) n. 791/2022
Composizione	Il Comitato tecnico è presieduto dal Direttore Generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o da un suo delegato. Il Comitato tecnico è composto da: quattro rappresentanti del MASAF; tre rappresentanti delle Amministrazioni regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano; un rappresentante dell'Ente Nazionale Risi; quattro rappresentanti delle Organizzazioni Professionali degli agricoltori; cinque rappresentanti delle Organizzazioni del settore della trasformazione e del Commercio; un rappresentante dell'ISTAT; un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA; tre rappresentanti del CREA: per il mais, un rappresentante del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali – sede di Bergamo; per il frumento, un rappresentante del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali – sede di Vercelli; per le sementi certificate, un rappresentante del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali – sede di Milano; due rappresentanti delle associazioni sementiere.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 2

Denominazione	Comitato di indirizzo
Norma istitutiva	istituito con decreto direttoriale 12 ottobre 2022 n. 517903, – previsto da Accordo di collaborazione Ministero-CREA n. 0286773 del 27 giugno 2022, ai sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm.ii.
Composizione	Il comitato è composto da due funzionari del MASAF, dei quali uno con funzioni di coordinamento, e da un rappresentante del CREA – centro alimenti e nutrizione.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 3

Denominazione	Comitato di coordinamento tecnico-operativo per la programmazione e la gestione delle azioni e delle attività previste nel Protocollo d'intesa tra il Ministero e la Federazione italiana sport equestri
Norma istitutiva	istituito con Decreto direttoriale 26 febbraio 2021, n. 95205,
Composizione	Il Comitato è composto da 7 membri, 3 designati dal Ministero, 3 designati dal FISE ed uno designato di comune accordo rappresentativo del comparto allevatoriale.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
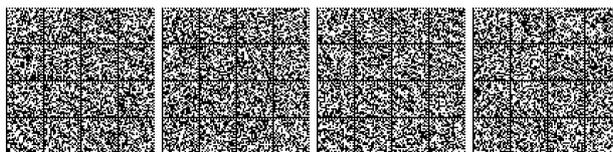
Tabella n. 4

Denominazione	Comitato tecnico scientifico del sistema informativo nazionale forestale
Norma istitutiva	istituito con decreto direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale dell'economia montana e delle foreste 2 dicembre 2022, n. 620352
Composizione	Il Comitato è composto dai rappresentanti di Ministeri competenti per materia, Regioni e Province autonome, Arma dei carabinieri, Istat, Istituti di ricerca, Enti nazionali e regionali competenti in materia forestale e dei principali stakeholder di settore.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 5

Denominazione	Tavolo tecnico settore tartuficolo
Norma istitutiva	istituito con D.D. 24 ottobre 2017 n. 77083
Composizione	Il tavolo è composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e delle Province Autonome, degli Enti ed Istituti di Ricerca, delle Organizzazioni professionali, delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della raccolta, della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 6

Denominazione	Nucleo per lo svolgimento dei controlli di primo livello relativi alle operazioni a titolarità del Programma nazionale FEAMP 2014-2020 di competenza della Direzionale Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Norma istitutiva	costituito con Decreto dipartimentale 10 marzo 2021, n.116289; ultima composizione Decreto direttoriale 21 settembre 2022, n. 450584
Composizione	Il Nucleo è composto da funzionari amministrativi della segreteria tecnica del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 7

Denominazione	Tavolo tecnico con l'Associazione Nazionale Galoppo
Norma istitutiva	istituito con decreto direttoriale 27 luglio 2022, n. 333097
Composizione	Al tavolo partecipano, in rappresentanza di Associazione Nazionale Galoppo, il Presidente e i due Vicepresidenti dell'Associazione o loro delegati.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati,.
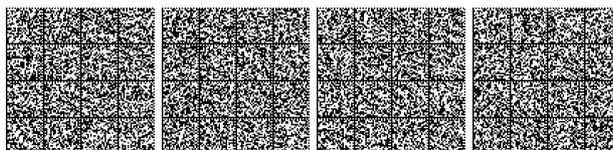
Tabella n. 8

Denominazione	Comitato per le politiche della sicurezza, dei servizi sociali e delle forme di assistenza al personale
Norma istitutiva	istituito con decreto direttoriale 10 ottobre 2021, n. 51947
Composizione	Al Comitato partecipa personale dell'Amministrazione in numero pari ai rappresentanti delle OO.SS. del comparto Funzioni Centrali maggiormente rappresentative.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 9

Denominazione	Gruppo di lavoro "Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale
Norma istitutiva	istituito con Decreto Direttoriale il 28 luglio 2022, n. 335026
Composizione	Il gruppo di lavoro è così composto: Dirigente Pemac III o suo delegato; Dirigente Pemac I o suo delegato; un rappresentante del Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto; Funzionario amministrativo Pemac III, individuato dal Dirigente Pemac III; Assistente amministrativo Pemac III con funzioni di segreteria, individuato dal Dirigente Pemac III; Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Segretario Generale di Assoittica Italia; Direttore Ancit (Associazione Nazionale Conservieri Ittici); Direttore del Centro specialistico ittico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; Presidente del Centro Studi Cetacei di Pescara; Esperto in tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 10

Denominazione	Comitato consultivo per l'impiego in acquacoltura di specie esotiche
Norma istitutiva	Istituito con Decreto Direttoriale del 30 giugno 2022 n. 292594
Composizione	Il Comitato è così composto: Il Dirigente dell'Ufficio PEMAC 1, che lo presiede; un funzionario (uff. PEMAC I), individuato con successivo provvedimento, che svolge anche funzioni di segreteria; un rappresentante per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; un rappresentante per l'ISPRA; un rappresentante dell'Istituto Ambiente Marino Costiero, sede di Taranto del CNR; un rappresentante per l'Associazione Piscicoltori Italiani; un rappresentante per il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Alma Mater Studiorum Università di Bologna; un rappresentante per il CREA; un rappresentante per l'ISPRA; un rappresentante per il Dipartimento di Scienza della Terra e dell'Ambiente; un rappresentante per il Dipartimento di Scienze Biomolecolari, Università di Urbino; un rappresentante per l'Istituto Zooprofilattico di Torino; un rappresentante per l'Associazione Mediterranea Acquacoltori; un rappresentante per il Dipartimento di Biologia, Università di Roma "Tor Vergata"; un rappresentante per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" (IZSAM); un rappresentante per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 11

Denominazione	**La denominazione esatta è "*Tavolo di indirizzo e di monitoraggio*".**
Norma istitutiva	**Il tavolo suddetto è previsto nel piano di settore olivicolo-oleario 2016 (paragrafo 6, pagina 28), approvato in sede di CSR nella seduta del 24 marzo 2016.**
Composizione	Ne fanno parte: "Rappresentanti del Ministero, sei delegati in rappresentanza di altrettante Regioni ed un delegato a testa per il CREA e l'ISMEA."
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 12

Denominazione	**La denominazione esatta è *Tavolo tecnico per il settore pataticolo***
Norma istitutiva	**Il Tavolo tecnico di settore è previsto a pagina 54, paragrafo 10.1., del Piano di settore specifico, approvato in sede di CSR nella seduta del 20 dicembre 2012.**
Composizione	Ne fanno parte: "***Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano a maggiore vocazione pataticola."***
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che non sia diversamente previsto, in modo espresso.

Tabella n. 13

Denominazione	Tavolo istituzionale tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi previsto nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014/2020
Norma istitutiva	Decreto direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, del 29 settembre 2016
Composizione	Il Tavolo è composto dai seguenti membri con funzione deliberante: - un Rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*;* - un Rappresentante della Regione Abruzzo; - un Rappresentante della Regione Basilicata; - un Rappresentante della Regione Calabria; - un Rappresentante della Regione Campania; - un Rappresentante della Regione Emilia Romagna; - un Rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia; - un Rappresentante della Regione Lazio; - un Rappresentante della Regione Liguria; - un Rappresentante della Regione Lombardia; - un Rappresentante della Regione Marche; - un Rappresentante della Regione Molise; - un Rappresentante della Regione Piemonte;

	- un Rappresentante della Regione Puglia; - un Rappresentante della Regione Sardegna; - un Rappresentante della Regione Sicilia; - un Rappresentante della Regione Toscana; - un Rappresentante della Regione Umbria; - un Rappresentante della Regione Veneto; - un Rappresentante della Provincia autonoma di Trento. Ciascuno dei componenti, in caso di impossibilità di partecipazione ai lavori, può essere sostituito dal membro supplente designato dall'Amministrazione rappresentata. É consentita altresì la partecipazione al Tavolo Istituzionale di Rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura senza poteri di voto.
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n.14

Denominazione	Organismo paritetico per l'innovazione (OPI)
Norma istitutiva	Previsto da Art. 6 CCNL comparto funzioni centrali 2019-2021 del 9 maggio 2022 e art. 6 CCNL area funzioni centrali 2016-2018 del 9 marzo 2020. Istituito con Decreto direttoriale 4 marzo 2019 n. 3096, modificato con Decreto direttoriale 18 aprile 2023, n. 209705
Composizione	Ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale nonché da una rappresentanza dell'Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 15

Denominazione	Unità Centrale di Programmazione (UCP)
Norma istitutiva	Decreto direttoriale n. 161599 del 17/03/2023.
Composizione	E' istituita nell'ambito dell'Ufficio PQAI VII ed è composta da un rappresentante per ciascun Ufficio tecnico delle società di corse operanti nel medesimo ambito territoriale (Nord, Centro, Sud e Sicilia), coordinata dall'Ufficio PQAI VII. E' finalizzata alla redazione della programmazione centralizzata delle corse al trotto, per assicurare la partecipazione degli operatori a competizioni omogenee e qualificate e per evitare sovrapposizioni di corse della medesima tipologia tecnica nello stesso ambito territoriale
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n.16

Denominazione	Commissione verifica qualità immagini TV trasmesse dagli ippodromi
Norma istitutiva	Decreto direttoriale 23 settembre 2021 n. 463840
Composizione	La Commissione è composta da funzionari del Ministero
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n.17

Denominazione	Commissione ministeriale con il compito di effettuare le verifiche relative al riconoscimento e al controllo delle Organizzazioni interprofessionali e delle Associazioni di Organizzazioni dei Produttori.
Norma istitutiva	Decreto dipartimentale 13 gennaio 2021, n.15012
Composizione	La Commissione è composta da funzionari del Ministero
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Tabella n. 18

Denominazione	Gruppo di lavoro a supporto dell'OTS.
Norma istitutiva	Decreto dipartimentale 30 giugno 2021, n. 0298900 che modifica il precedente decreto dipartimentale del 28 aprile 2015, n. 1347.
Composizione	La Commissione è composta da funzionari del Ministero
Compensi	Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

23A07153

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 dicembre 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «BIP società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «BIP società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2016, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 580.035,50, si riscontra una massa debitoria di euro 622.345,20 ed un patrimonio netto negativo di euro - 78.356,94;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di un decreto ingiuntivo promosso dalla Banca etica per mutuo non pagato;

Considerato che in data 9 maggio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 20 ottobre 2022 questa Autorità di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata a/r agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione e la stessa risulta essere stata ricevuta presso l'indirizzo di residenza e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «BIP società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 01534170194), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Antonio Aiello, nato a Cosenza il 25 giugno 1982 (codice fiscale LLARRT82H25D086K), domiciliato in Milano alla piazzetta Maurilio Bossi n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

23A07214

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 dicembre 2023.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-*quater* della legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel territorio della Regione Veneto in conseguenza dagli eventi meteorologici avversi verificatisi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017. Proroga della vigenza delle contabilità speciali n. 6089 e 6108. (Ordinanza n. 1046).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515 del 27 marzo 2018 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 597 del 12 luglio 2019 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della medesima Regione»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 841 del 12 gennaio 2022 recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel territorio della Regione Veneto interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6089»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 836 del 12 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Visto l'articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è

stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'articolo 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (articolo 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto preVisto dall'articolo 27 del citato decreto legislativo n.1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto preVisto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto preVisto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Viste le note della Regione Veneto del 17 e del 18 ottobre 2023, con cui è stato, tra l'altro, trasmesso un prospetto recante gli interventi attualmente finanziati con le risorse di cui all'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con relativi Codici unici di progetto (CUP) e si dà conto della verifica effettuata, alla data del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Viste le note della Regione Veneto del 7 luglio 2023 e del 26 ottobre 2023 con cui al fine di consentire il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi a partire dal mese di ottobre 2018 sopra richiamati, la predetta amministrazione ha chiesto di trasferire sulla contabilità speciale n. 6108 la somma di euro 772.961,67 dal capitolo di bilancio regionale n. U104363 derivanti dalle economie delle somme raccolte attraverso il conto corrente solidale attivato in conseguenza dei medesimi eventi calamitosi;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6089

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6089, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515 del 27 marzo 2018, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 841/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Art. 2.

Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6108

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 836/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Art. 3.

Utilizzo economie derivanti da conto corrente solidale

1. Al fine di consentire il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi a partire dal mese di ottobre 2018, la Regione Veneto è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale n. 6108 la somma di euro 772.961,67 dal capitolo di bilancio regionale n. U104363 derivanti dalle economie delle somme raccolte attraverso il conto corrente solidale attivato in conseguenza dei medesimi eventi calamitosi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A07210
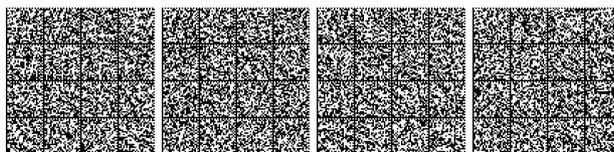
ORDINANZA 27 dicembre 2023.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 24-*quater* della legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel territorio della Regione Lazio in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6104. (Ordinanza n. 1047).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 850 del 24 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei

pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Vista la nota della Regione Lazio del 30 ottobre 2023, con cui è stato, tra l'altro, comunicato che gli interventi complessivi presenti sui piani sono n. 588 di cui n. 305 già terminati e n. 283 non ancora liquidati e si dà conto della verifica effettuata su BDAP, alla data del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

D'intesa con la Regione Lazio;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6104

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6104, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 850/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A07211

ORDINANZA 27 dicembre 2023.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 24-*quater* della legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6113. (Ordinanza n. 1048).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche ed integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018,

n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 837 del 12 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e del-

le finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Vista la nota della Regione Friuli-Venezia Giulia del 30 novembre 2023, con cui è stato dato conto della verifica effettuata su BDAP dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

D'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6113

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6113, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 837/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A07212

ORDINANZA 27 dicembre 2023.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 24-*quater* della legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel territorio della Regione Toscana. Proroga della vigenza delle contabilità speciali n. 6064 e n. 6107. (Ordinanza n. 1049).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018 e del 6 settembre 2018 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 10 marzo 2019;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, n. 491 del 29 novembre 2017, n. 494 del 28 dicembre 2017, n. 552 del 22 ottobre 2018 e n. 565 del 27 dicembre 2018, con cui sono stati disposti gli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei predetti eventi calamitosi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 589 del 15 aprile 2019 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno», con cui si è provveduto a regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 765 del 2 aprile 2021 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6064»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 847 del 17 gennaio 2022 recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6064»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 838 del 12 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018»;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realiz-

zazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e inte-

grazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Vista la nota della Regione Toscana del 24 novembre 2023, con cui è stata rappresentata l'esigenza di una proroga delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze sopra indicate, e si dà conto della verifica effettuata, alla data del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

D'intesa con la Regione Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE:

Art. 1.

Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6064

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6064, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482/2017, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 842/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Art. 2.

Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6107

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6107, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 847/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A07213

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 7 dicembre 2023.

Disciplina delle modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia. (Ordinanza n. 16/2023).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 1/2023 in data 31 luglio 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 22 agosto 2023, n. 2342, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a sub-commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Tenuto conto di quanto previsto al punto 3 della citata ordinanza n. 1/2023 in data 31 luglio 2023, in merito alle attribuzioni del sub-commissario, che coadiuva il Commissario straordinario nello svolgimento delle attività di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, procedendo alla loro attuazione, ove competente, avvalendosi dei soggetti attuatori indicati all'art. 20-*novies*, previa approvazione del Commissario straordinario, in ordine alle priorità da definirsi con meccanismi collegiali e con il coinvolgimento dei soggetti indicati dal Commissario straordinario;

Vista l'ordinanza n. 4/2023 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Vista l'ordinanza n. 6/2023 in data 25 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2379, con la quale si disciplinano le modalità attraverso le quali provvedere al finanziamento degli interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza e caratterizzati dal requisito della «somma urgenza», ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come richiamato dall'art. 19 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Vista l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale si disciplinano le modalità

mediante le quali provvedere, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Vista l'ordinanza n. 15/2023 in data 31 ottobre 2023, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Tenuto conto del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera *h)* del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Tenuto conto della comunicazione del 20 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario ha avviato la ricognizione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, in ottemperanza alle previsioni di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Vista la comunicazione pervenuta in data 28 luglio 2023, mediante la quale, a seguito della ricognizione dei citati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato il proprio quadro esigenziale;

Ravvisata la necessità di avviare delle ulteriori verifiche al citato quadro esigenziale, a cura della Regione Emilia-Romagna, degli enti regolatori e delle autorità territorialmente competenti, al fine di assicurare l'esecuzione dei citati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità in un'adeguata cornice di mitigazione del rischio, tenendo conto della complessità dei nuovi fattori impattanti sotto il profilo climatico ed idrogeologico, tanto sul reticolo idraulico quanto sui versanti collinari e montuosi;

Tenuto conto degli esiti della riunione all'uopo convocata in data 24 agosto 2023, trasmessi con nota di sintesi in data 1° settembre 2023, n. 121, alla Regione Emilia-Romagna, agli enti regolatori e alle autorità territorialmente competenti degli interventi in questione;

Tenuto conto degli strumenti geo-spaziali a disposizione della struttura di supporto al Commissario straordinario e della Regione Emilia-Romagna, per l'individuazione degli interventi in trattazione, tra cui il Sistema di informazione geografica *Open Source* QGIS;

Preso atto delle comunicazioni in data 8 settembre, 14 e 22 novembre 2023, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato le risultanze delle verifiche effettuate, provvedendo ad aggiornare il quadro esigenziale degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità; ha dichiarato il nesso di causalità di detti interventi con gli eventi alluvionali verificatisi il 1° maggio 2023; ha evidenziato l'assoluta necessità di effettuare interventi di messa in sicurezza al fine di preservare il territorio e l'incolumità pubblica e privata; ha individuato i soggetti attuatori da finanziare per la realizzazione degli urgenti interventi segnalati;

Considerata la comunicazione del Capo Dipartimento della protezione civile del 14 agosto 2023, relativa all'invio agli organi di controllo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo dell'art. 20-*ter*, comma 3 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata la complessità del programma generale dei prefati interventi e la necessità di disciplinare l'attuazione degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia con specifica ordinanza;

Considerata l'assoluta necessità di procedere con immediatezza alla realizzazione degli urgenti interventi di messa in sicurezza dei territori indicati nelle citate comunicazioni dei giorni 8 settembre, 14 e 22 novembre 2023, affinché sia tutelata e preservata la pubblica e privata incolumità in vista anche dell'approssimarsi delle stagioni autunnali e invernali;

Tenuto conto della necessità, coerentemente con le prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, attribuisce al Commissario straordinario, di adeguare la disciplina relativa ai contratti pubblici, prevedendo opportune e circoscritte misure di semplificazione, affinché gli interventi individuati dalla Regione Emilia-Romagna, possano essere realizzati, in ragione dell'urgenza, in un regime di assoluta efficacia e tempestiva esecuzione;

Tenuto conto dell'urgente necessità di procedere all'erogazione dei finanziamenti degli interventi in argomento, in ragione dei citati presupposti di fatto e di diritto rappresentati dalla Regione Emilia-Romagna;

Tenuto conto della nota dell'Autorità nazionale anticorruzione in data 5 dicembre 2023, resa nell'ambito dell'attività prevista dall'art. 8, comma 4, del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera *h)*, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione
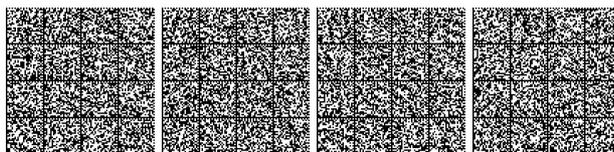
per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia (di seguito indicato «piano»), parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito.

Art. 2.

Principi generali e tipologia degli interventi

1. Il piano da attuare nella Regione Emilia-Romagna, il cui valore complessivo è stimato in euro 34.200.915,52, è costituito dall'insieme degli interventi riepilogati nell'allegato «A», che costituisce parte integrante della presente ordinanza. In particolare, gli interventi ricompresi nel piano devono:

a) presentare il nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

b) rispondere al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela delle persone che vivono condizioni di disagio e alla salvaguardia dell'ecosistema della salina di Cervia, di superiore interesse pubblico per il territorio.

2. Tenuto conto delle peculiarità degli interventi ricompresi, il predetto piano potrà essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui al successivo art. 10 della presente ordinanza, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili in ragione di ulteriori interventi che potrebbero essere rilevati e rendersi necessari.

Le eventuali rimodulazioni e/o integrazioni del piano dovranno essere preventivamente approvate dal Commissario straordinario in esito a specifica richiesta, corredata da circostanziata relazione, elaborata a cura dei soggetti attuatori d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e alle quali è assicurata idonea copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Il piano integrato o rimodulato sarà allegato a una specifica determina del Commissario straordinario e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario.

Art. 3.

Deroghe

1. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono provvedere in deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e successive modifiche ed integrazioni; 14-*bis* e 20, al fine di assicurare le più snelle modalità collegiali per il rilascio dei pareri, in tempistiche celeri e commisurate al carattere di urgente necessità degli interventi in argomento.

Al riguardo, i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario e, comunque, per interventi che prevedono il dettaglio progettuale di cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla conferenza dei servizi semplificata e con termini ulteriormente ridotti, da indire entro cinque giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo;

b) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

c) decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, n. 275, art. 13, circa i canoni demaniali di concessione per l'estrazione di materiali dall'alveo;

d) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3, circa i procedimenti di riconoscimento della spesa fuori bilancio per i lavori di somma urgenza a cura degli enti locali;

e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25, 49, al fine di snellire e semplificare le procedure di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione di terreni privati, come specificato al successivo comma 6;

f) decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione procedurale, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

g) legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14, sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di imputare, a carico delle risorse stanziate
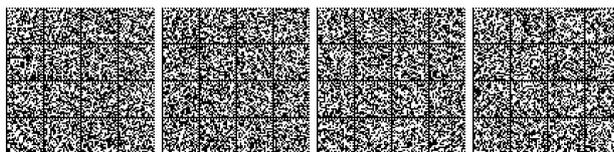
per l'emergenza, le spese relative agli interventi necessari, in considerazione che le stesse sono comunque correlate al ripristino dei danni conseguenti all'evento alluvionale.

2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo:

a) 15, comma 2 e Allegato I.2, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP) tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici. L'assenza o l'insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi di RUP, ovvero per effetto dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivante dalle esigenze emergenziali, deve emergere da idonea documentazione da conservare agli atti d'ufficio dei soggetti attuatori. In tal caso, la nomina di RUP deve essere comunicata alla struttura di supporto al Commissario straordinario indicando l'ente pubblico di appartenenza del prefato personale ed acquisendone il preventivo parere di assenso;

b) 17, comma 5, allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai sessanta giorni decorrenti dalla data di affidamento;

c) 37 e Allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

d) 41, 50, 52 e I.13, allo scopo di:

1) autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

2) consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza;

e) 44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in ogni caso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono individuati dalla stazione appaltante con oneri eventualmente a carico dell'affidatario;

f) 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento.

La deroga all'art. 50, è consentita e riferita ai seguenti casi:

1) per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalità, idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;

2) per affidamento di lavori da euro 500.000,01 (cinquecentomila/01), I.V.A. esclusa, fino ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;

3) per affidamento di lavori da euro 1.000.000,01 (unmilione/01), I.V.A. esclusa, fino ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;

4) per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza previa consultazione di più operatori economici.

La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con il carattere di urgente necessità degli interventi in trattazione;

g) 41, comma 4 e Allegato I.8, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

h) 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

i) 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

j) 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

k) 76, comma 2, lettera *c)*, relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, gli interventi di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'Allegato I.7, art. 34, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

l) 110, comma 2, riducendo ad un tempo non inferiore a cinque giorni, per i riscontri/spiegazioni necessari alla stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta;

m) 116, comma 6, lettera *b)*, limitatamente alla possibilità di consentire l'affidamento di incarichi di collaudo anche a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, purché in servizio;

n) 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso
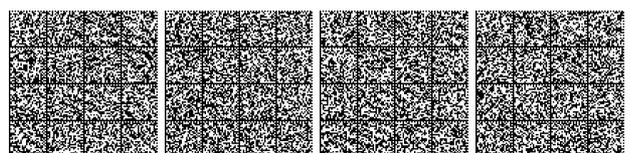
dei requisiti in un termine congruo, compatibile con il carattere di urgente necessità degli interventi in trattazione, ma comunque entro sessanta giorni a decorrere dalla data di autorizzazione del subappalto;

o) 120, Allegati II.14 e II.16, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dal comma 11 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;

p) 34, comma 2, dell'Allegato I.7, consentendo la possibilità di verifica da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per lavori di importo inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) I.V.A. esclusa.

3. Salvo quanto previsto al precedente comma 2, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con il carattere di urgente necessità degli interventi in questione, richiamato all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, punto 1) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, individuate ai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

Art. 4.

Soggetti attuatori

1. Per l'attuazione del piano, il Commissario straordinario si avvale dei soggetti attuatori, opportunamente ricompresi nell'ambito dell'allegato «A» alla presente ordinanza, che sono stati indicati nelle segnalazioni della Regione Emilia-Romagna con note in data 8 settembre, 14 e 22 novembre 2023, in quanto incaricati alla realizzazione e finalizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, conclusi, già avviati, ovvero da avviare.

2. In caso di rimodulazioni o integrazioni al piano, conseguenti alle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, della presente ordinanza, la Regione Emilia-Romagna può comunicare eventuali nuovi o differenti soggetti attuatori incaricati alla realizzazione e finalizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità.

3. Con riferimento agli interventi ricompresi nell'ambito del piano, i soggetti attuatori sono responsabili, oltre che della corretta esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del medesimo piano, delle attività tipiche di gestione dei fondi ovvero del monitoraggio, della rendicontazione, del controllo e della gestione finanziaria. Dette attività sono condotte in stretto coordinamento con la Regione Emilia-Romagna e la struttura di supporto al Commissario straordinario, secondo quanto indicato ai successivi articoli 6 e 7 della presente ordinanza.

4. I soggetti attuatori agiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Ove emergessero criticità ai fini dei pareri e delle autorizzazioni ai lavori in argomento – da comunicare tempestivamente alla struttura di supporto al Commissario straordinario – le attività di progettazione dovranno comunque essere completate nei tempi programmati.

Art. 5.

Procedura per l'erogazione dei finanziamenti

1. L'erogazione dei finanziamenti avverrà su istanza del soggetto attuatore in un'unica soluzione a saldo delle spese sostenute, ovvero in più fasi: acconto fino al 40% dell'importo degli interventi e successivi pagamenti intermedi/saldo, fino al 60% dell'importo degli interventi, secondo le modalità disciplinate al successivo comma.

2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i soggetti attuatori interessati, assumendone piena responsabilità, assicurano la predisposizione e l'invio alla struttura di supporto al Commissario straordinario (mediante posta elettronica certificata all'indirizzo commissarioricostruzione@pec.governo.it), di apposita istanza (*format* in allegato «B» alla presente ordinanza, per l'erogazione del finanziamento in un'unica soluzione, ovvero per l'acconto fino al 40% e per i pagamenti intermedi/saldo fino al 60%) ove si attesti:

a) l'espletamento delle attività tecnico-amministrative di approvazione del progetto e le verifiche di congruità tecnico-economica dell'offerta dell'operatore economico selezionato;

b) la sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto dell'intervento affidato, affinché sia dato corso ai conseguenti pagamenti, ivi compreso il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'intervento eseguito per fronteggiare l'emergenza, confermando, altresì, che essi non sono stati ricompresi:

1) nei piani approvati o in corso di approvazione, anche a seguito di rimodulazione, a cura del Dipartimento della protezione civile;

2) tra gli interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale di cui all'art. 13 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

3) nell'elenco degli interventi realizzati in regime di somma urgenza, di cui all'ordinanza n. 6/2023 in data 25 agosto 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;

4) nell'elenco degli interventi di difesa idraulica di cui all'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

5) nell'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di cui all'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;

6) nell'elenco degli ulteriori interventi di difesa idraulica di cui all'ordinanza n. 15/2023 in data 16 novembre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

c) la regolarità amministrativa e fiscale, relativamente a tutti gli atti procedimentali adottati;

d) che i finanziamenti sono richiesti solo per la parte eventualmente non coperta da polizze assicurative, da altre forme di sussidio o di elargizioni di natura liberale, fino al raggiungimento del costo totale dell'intervento;

e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'indicazione del conto corrente bancario o postale mediante il quale ricevere il pagamento delle somme da parte della struttura di supporto al Commissario straordinario;

f) l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP);

g) l'indicazione del Codice identificativo di gara (CIG), e sia allegata, solo all'atto della prima richiesta di erogazione del finanziamento, la seguente documentazione:

a) determina di affidamento della progettazione e dei lavori;

b) certificato di validazione del progetto, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (ovvero, per gli interventi che non richiedano specifica progettazione, le condizioni tecniche poste alla base dell'affidamento);

c) cronoprogramma dei lavori, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

d) quadro economico, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché documentazione amministrativa atta a giustificare le spese da sostenere (valore totale/pagamento intermedio/SAL/saldo finale).

3. Il Commissario straordinario, ricevuta la documentazione di cui al comma 1, procede alle verifiche di completezza della stessa, in esito alle quali approva l'erogazione del finanziamento.

4. La struttura di supporto al Commissario straordinario trasferisce, in coerenza con le istanze di erogazione dei finanziamenti pervenute, le risorse sui conti correnti bancari o postali indicati dai soggetti attuatori responsabili degli interventi.

5. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su richiesta della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto attuatore dovrà trasmettere eventuale ulteriore necessaria documentazione, finalizzata all'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 6.

Modalità di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti

1. I soggetti attuatori, qualora non abbiano provveduto al pagamento con risorse proprie, una volta ricevuti i finanziamenti per gli interventi di competenza e in linea con quanto disciplinato dall'articolo precedente, dovranno procedere, senza ritardo, al pagamento degli operatori economici esecutori dei lavori ovvero delle forniture e servizi oggetto dell'intervento.

2. Ad avvenuto pagamento di cui al comma precedente, ciascun soggetto attuatore dovrà darne, entro quindici giorni, formale comunicazione alla struttura di supporto al Commissario straordinario, trasmettendo i relativi mandati di pagamento quietanzati.

3. Non è autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta, ad eccezione dei casi previsti dalla legge per far fronte alle compensazioni prezzi, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, o ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo le procedure e le modalità rispettivamente disciplinate, e per le modifiche e varianti contemplate dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, appositamente approvate con provvedimento amministrativo.

4. Il Commissario straordinario, su motivata richiesta dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa, anche consultando il settore tecnico della Regione Emilia-Romagna, può provvedere ad autorizzare eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, specificazioni dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nella ricognizione acquisita agli atti della struttura di supporto al Commissario straordinario.

5. Nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalità dei finanziamenti o con la tipologia degli interventi finanziati, i pagamenti dovranno essere sospesi, in attesa di accertamenti tecnici e finanziari.

Art. 7.

Attività di controllo e verifica

1. Gli interventi finanziati con le modalità previste dalla presente ordinanza non escludono:

a) la responsabilità del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici e di altre normative di settore, fermo restando il quadro derogatorio di cui al precedente art. 3 della presente ordinanza;

b) i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti.

2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza saranno oggetto di verifiche tecniche e contabili a campione – anche successivamente al trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori – da parte di personale tecnico della struttura di supporto al Commissario straordinario ovvero dagli organi di vigilanza competenti in materia.

3. Il personale incaricato del controllo di cui al comma 2 è individuato dal Commissario straordinario con proprio provvedimento ed è costituito da tre componenti interni o esterni alla struttura di supporto, con adeguata competenza e professionalità.

4. Eventuali rilievi saranno comunicati al soggetto attuatore, che provvederà alle necessarie azioni di rettifica, informando il Commissario straordinario nel merito delle azioni correttive intraprese, sino al superamento delle criticità rilevate. L'esito del controllo sarà riportato in una specifica relazione da inviare al Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento assegnato.

5. In esito al termine dei lavori, i soggetti attuatori ne danno sollecita informazione al Commissario straordinario che si riserva la facoltà di verificare gli specifici atti di natura tecnico-amministrativa.

Art. 8.

Vigilanza collaborativa

1. Per effetto di specifico accordo stipulato in data 15 settembre 2023 tra il Commissario straordinario e l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità), le procedure di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi espletati dai soggetti attuatori in ottemperanza alla presente ordinanza possono essere oggetto di vigilanza collaborativa di cui alla delibera dell'Autorità in data 30 marzo 2022, n. 160.

2. La vigilanza collaborativa è finalizzata a supportare i soggetti attuatori nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire infiltrazioni criminali, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione.

3. Il Commissario straordinario, in ragione della complessità dell'intervento da effettuare e del valore economico del contratto da affidare, individua le procedure da sottoporre a vigilanza collaborativa, dandone contestuale informazione all'Autorità e al soggetto attuatore esecutore delle procedure di gara, il quale ottempererà alle indicazioni date dal Commissario straordinario.

4. Le modalità e le procedure di svolgimento della vigilanza collaborativa avvengono secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della citata delibera dell'Autorità n. 160 del 30 marzo 2022. In merito, ogni comunicazione che dovesse intercorrere tra l'Autorità stessa ed il soggetto attuatore, in ottemperanza del presente articolo dovrà essere indirizzata anche al Commissario straordinario.

5. Fermo restando le attribuzioni dell'Autorità previste dalla legge, qualora nell'effettuazione della vigilanza collaborativa dovessero emergere ed essere accertate particolari situazioni di criticità o di gravità, il Commissario provvederà secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

6. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che, per effetto della presente ordinanza, pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non e sono trattati per le finalità connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.

7. I dati personali in oggetto sono trattati, altresì, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non è necessario il consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera *b)*, del predetto regolamento).

8. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui all'art. 15 e ss. del medesimo regolamento, nonché proporre reclamo – rispetto al trattamento in oggetto – al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari a complessivi euro 34.200.915,52, di cui euro 2.748.506,00 nell'EF 2023, euro 31.082.409,52 nell'EF 2024 ed euro 370.000 nell'EF 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Art. 11.

Efficacia e obblighi di pubblicità

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna.

Allegati:

allegato «A»: Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

allegato «B»: Istanza di erogazione del finanziamento relativo agli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito.

Roma, 7 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3368

AVVERTENZA:

La versione integrale della predetta ordinanza sarà consultabile al seguente link:

https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze/

23A07215
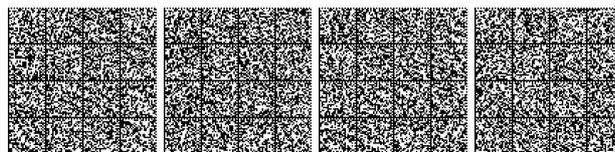
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 dicembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Sun», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 770/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determinazione AIFA AAM/AIC n. 92 del 27 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 107 del 9 maggio 2023, con la quale la società Sun Pharmaceutical Industries (EUROPE) B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rivaroxaban Sun» (rivaroxaban);

Vista la domanda presentata in data 11 luglio 2023 con la quale la società Sun Pharma Italia S.r.l., rappresentante in Italia della società Sun Pharmaceutical Industries (EUROPE) B.V., ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Rivaroxaban Sun» (rivaroxaban) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 048827063, 048827137, 048827152, 048827226 e 048827289;

Vista la delibera n. 41 del 23 novembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RIVAROXABAN SUN (rivaroxaban) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 048827063 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 17,15;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,16;

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 048827137 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,12;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,49;

Nota AIFA: 101;

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 048827152 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 18,37;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 34,46;

Nota AIFA: 101;

«15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 048827226 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 25,72;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 48,24

Nota AIFA: 101 e 97 limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età $\geq$ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio»;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 048827289 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 17,15;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,16;

Nota AIFA: 101 e 97 limitatamente all'indicazione terapeutica «Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età $\geq$ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rivaroxaban Sun» (rivaroxaban) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora

valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Le indicazioni terapeutiche di «Rivaroxaban» 2,5 mg:

«"Rivaroxaban", somministrato insieme con il solo acido acetilsalicilico (ASA) o con ASA e clopidogrel o ticlopidina, è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti dopo una sindrome coronarica acuta (SCA) con biomarcatori cardiaci elevati»;

«"Rivaroxaban", somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (CAD)» non sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Per la confezione con codice A.I.C. n. 048827063: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Per la confezione con codice A.I.C. n. 048827137, 048827152, 048827226 e 048827289: prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rivaroxaban Sun» (rivaroxaban) è la seguente:

per la confezione con codice A.I.C. n. 048827063: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-cardiologo, angiologo, chirurgo cardiovascolare e cardiochirurgo (RRL);

per le confezioni con codice A.I.C. n. 048827137, 048827152, 048827226 e 048827289: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 18 dicembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A07132

DETERMINA 18 dicembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Plerixafor Seacross», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 771/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53

del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 168 del 10 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 198 del 25 agosto 2023, con la quale la società Seacross Pharma (Europe) LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Plerixafor Seacross» (plerixafor);

Vista la domanda presentata in data 1° settembre 2023 con la quale la società Seacross Pharma (Europe) LTD ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Plerixafor Seacross» (plerixafor) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 050541010;

Vista la delibera n. 41 del 23 novembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PLERIXAFOR SEACROSS (plerixafor) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 1,2 ml - A.I.C. n. 050541010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.350,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.180,07.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Plerixafor Seacross» (plerixafor) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Plerixafor Seacross» (plerixafor) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 18 dicembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A07133

DETERMINA 18 dicembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nakafri», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 774/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta France-

sco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 207/2022 del 13 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 26 ottobre 2022, con la quale la società Genetic S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nakafri» (fluticasone);

Vista la domanda presentata in data 7 settembre 2023, con la quale la società Genetic S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Nakafri» (fluticasone);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-10 novembre 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NAKAFRI (fluticasone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «400 microgrammi gocce nasali, sospensione» 30 contenitori monodose in LDPE da 0,4 ml - A.I.C. n. 049560016 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «400 microgrammi gocce nasali, sospensione» 90 contenitori monodose in LDPE da 0,4 ml - A.I.C. n. 049560028 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nakafri» (fluticasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 18 dicembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A07134

DETERMINA 18 dicembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aktanos», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 775/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53

del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 206/2022 del 13 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 26 ottobre 2022, con la quale la società Genetic S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aktanos» relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. n. 049559014 e 049559026;

Vista la domanda presentata in data 7 settembre 2023, con la quale la società Genetic S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Aktanos»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del dell'8, 9, 10 novembre 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AKTANOS (fluticasone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«400 microgrammi gocce nasali, sospensione» 30 contenitori monodose in LDPE da 0,4 ml - A.I.C. n. 049559014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«400 microgrammi gocce nasali, sospensione» 90 contenitori monodose in LDPE da 0,4 ml - A.I.C. n. 049559026 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aktanos» (fluticasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 18 dicembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A07135
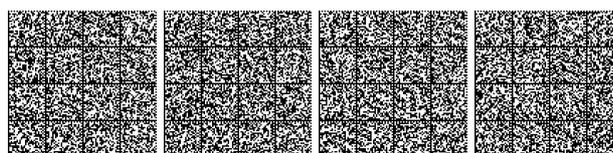
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore»

Estratto determina IP n. 788 del 12 dicembre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN JUNIOR FIEBER- UND SCHMERZSAFT ORANGE 40 MG/ML SUSPENSION ZUM EINNEHMEN (flacone da 100 ml con siringa dosatrice) dalla Germania con numero di autorizzazione 76553.00.00, intestato alla società Reckitt Benckiser Deutschland GmbH Darwinstrasse 2 - 4 69115 Heidelberg Germania e prodotto da RB NL Brands B.V. WTC Shiphol Airport, Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C.: 044658060 (in base 10) 1BLVDD(in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale 200mg/5ml.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 40 mg;

eccipienti: polisorbato 80, glicerolo, sciroppo di maltitolo, saccarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico monoidrato, aroma arancia (contenente amido di frumento), bromuro di domifene, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e nelle etichette: come conservare «Nurofen febbre e dolore»: Non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Columbus Pharma S.r.l - via dell'Artigianato 1 - 20032 Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C.: 044658060.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C.: 044658060.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A07136

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Rosuvastatina ABC».

Estratto determina AAM/PPA n. 827/2023 del 21 dicembre 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/2298.

Cambio nome: N1B/2023/1306.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via San Rocco, 6, 85033 – Episcopia, Potenza, codice fiscale 01256840768:

medicinale: ROSUVASTATINA ABC;

confezioni:

«5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043975010;

«10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043975022;

«20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL – A.I.C. n. 043975034;

«40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL – A.I.C. 043975046,

alla società Pharmextracta S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Natta, 28, 29010 Pontenure, Piacenza, codice fiscale 01026400331,

con variazione della denominazione in ROSUBEROL.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A07155
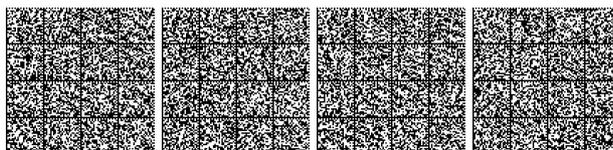
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 228 del 14 settembre 2020, S.O. n. 33/L)

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 16, seconda colonna, nell'allegato, capoverso Art. 38-*bis*, al comma 2, terz'ultimo rigo, dove è scritto: «…che *attesa*…», leggasi: «…che *attesta*…».

24A00026

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante: «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 2 del 3 gennaio 2024).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni: alla pag. 35, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, dove è scritto: «…in fine, il seguente: "4-*bis*. Le *nonne* tributarie…», leggasi: «…in fine, il seguente: "4-*bis*. Le *norme* tributarie…»;

inoltre alla pagina 35, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, capoverso 1-*ter*, al quarto rigo, dove è scritto: «…la tipologia, la *nonna* tributaria…», leggasi: «…la tipologia, la *norma* tributaria…»;

infine, alla pag. 36, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera *g)*, capoverso Art. 7-*sexies*, comma 1, al quartultimo rigo, dove è scritto: «…eseguita in violazione delle *nonne* di legge è nulla…», leggasi: «…eseguita in violazione delle *norme* di legge è nulla…».

24A00070

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*　　DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-03) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
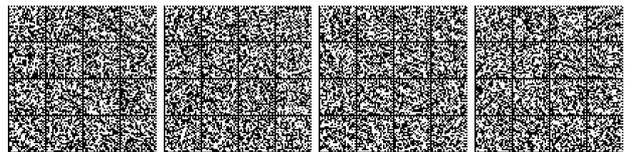
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.